



**PROGETTO**  
**ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO**  
**Febbraio 2004**

**Con il contributo della Regione Veneto – L.R. n. 16/93:**



**Con la collaborazione di:**



Laboratorio Utilities & Enti locali

## Presentazione generale del progetto

Il progetto ha l'obiettivo di migliorare il coordinamento e il controllo delle strutture che gestiscono l'attività operativa dei **servizi idrici integrati** e della gestione del **ciclo dei rifiuti**, attraverso un'analisi preliminare alla costituzione di una struttura di coordinamento al servizio del territorio del Veneto Orientale. La successiva fase di eventuale costituzione vera e propria della struttura di coordinamento, esula dal presente progetto in quanto conseguenza dell'attività di concertazione che la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e le parti interessate effettueranno.

Il progetto interessa tutta l'area del **Veneto Orientale** così come definita dalla LR 16/93: Comune di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto.

Il progetto, attuato dal **GAL Venezia Orientale**, è stato individuato dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, nell'ambito delle iniziative previste dalla Legge Regionale n. 16 del 22 giugno 1993.

La realizzazione del progetto è stata approvata dalla Regione Veneto con Decreto n. 111/41.03.D del 27.12.2002. Dal punto di vista amministrativo la gestione dei fondi, assegnati dalla Regione Veneto alla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, è stata affidata al **Comune di Portogruaro**. Il Comune di Portogruaro, con DGC n. 58 del 19 marzo 2003 ha deliberato l'assunzione della gestione di tali fondi e individuato le modalità di realizzazione dei progetti stessi.

## Il contesto del progetto

Il sistema dei servizi pubblici locali, in relazione ai recenti sviluppi della normativa di riferimento, si trova al centro di un importante processo di ristrutturazione e riorganizzazione.

L'art. 35 della Legge Finanziaria 2002 e l'evoluzione più recente del quadro normativo inducono, di fatto, la necessità di riorganizzare sia le forme gestionali che gli assetti societari delle imprese impegnate nell'offerta dei diversi servizi. La specificazione delle scelte di strategia aziendale può articolarsi sulla base di due punti chiave: separazione della proprietà della rete dalla gestione del servizio e prospettiva di rafforzamento in vista della gara per l'assegnazione del servizio.

In questa prospettiva, esistono notevoli opportunità non solo dalla realizzazione delle cosiddette società patrimoniali locali, ma, soprattutto, dalla possibilità di poter rapidamente sviluppare un processo aggregativo delle partecipazioni societarie sui gestori dei servizi acqua e rifiuti afferenti ai Comuni che fanno parte della "Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale" e di conseguente sviluppo societario delle attività riconducibili al ciclo idrico integrato e all'industria dei rifiuti ed eventuali successivi allargamenti operativi.

Sia il processo di valorizzazione delle aziende afferenti, sia i Comuni di esse proprietari possono trarre cospicui vantaggi economico-finanziari e di efficacia delle relative politiche di riassetto societario e di aggregazione.

La valutazione e l'analisi di fattibilità delle strategie attraverso le quali realizzare il processo aggregativo fra i Comuni afferenti alla "Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale" sono l'obiettivo operativo del presente progetto.

## **INDICE**

### **CAPITOLO PRIMO:**

Analisi del territorio

1.1 *Premessa*

1.2 *Il GAL Venezia Orientale*

1.3 *La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale*

### **CAPITOLO SECONDO:**

Descrizione e analisi del Quadro normativo comunitario, nazionale e regionale sul tema dell'organizzazione e offerta dei servizi pubblici locali in generale e dei servizi idrici e ambientali locali in particolare

2.1 Il sistema delle regole di riferimento

2.2 Focus DL n. 269/03: il nuovo art. 113 del TUEL ed il nuovo art. 35 della L. 448/2001

2.3 Disciplina comunitaria: Appalti in house

2.4 La costituzione di Società Patrimoniali Locali

### **CAPITOLO TERZO:**

Check-up delle attività e dei servizi oggi direttamente o indirettamente erogati presso i Comuni afferenti alla "Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale" e presso le società dagli stessi partecipate

3.1 *Premessa*

3.2 *Settore rifiuti*

3.3 *Il servizio pubblico raccolta rifiuti e di igiene urbana nel Veneto Orientale*

3.4 *Settore idrico*

3.5 *I soggetti gestori del servizio idrico*

3.6 *Settore Gas*

3.7 *Altri servizi*

## **CAPITOLO QUARTO**

### Le aggregazione aziendali

*4.1 Le aggregazione aziendali come opportunità di sviluppo strategico*

*4.2 Alcuni vantaggi derivanti dai processi aggregativi*

*4.3 Alcuni esempi di aggregazione*

*4.4 Alcuni processi aggregativi in atto*

### **ALLEGATI**

- Studio dei modelli di aggregazione perseguibili per i Comuni del Veneto Orientale;
- Programma degli adempimenti per la realizzazione del percorso aggregativo nel territorio del Veneto Orientale;
- Scheda di analisi sulla gestione dei servizi pubblici erogati dai Comuni;
- Bozza di atto costitutivo;
- Presentazione staff di ricerca.

*A cura di:*

GAL Venezia Orientale (ing. Giancarlo Pegoraro);

LUEL (prof. Roberto Fazioli, dott.ssa Alessandra Fazioli, dott.ssa Paola Marino, dott. Lorenzo Petretto).

## **CAPITOLO PRIMO**

*Analisi del territorio*

## 1.1 Premessa

Il processo di allargamento delle competenze e responsabilità facenti capo agli Enti Locali deve disporre, affinché si possa parlare di autonomia effettiva, di una gamma di strumenti di politica locale effettivamente ampia ed efficace.

Tale considerazione introduttiva si sposa con la necessità di ristrutturare la finanza pubblica locale sia al fine di tener conto dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di Stabilità europeo, sia di poter liberare risorse necessari per rilanciare l'azione dei governi locali sul territorio di pertinenza in direzione del soddisfacimento di bisogni sempre più articolati.

Per supportare lo sviluppo locale dell'area negli anni '90 il territorio del Veneto Orientale si è dotato di alcuni strumenti strategici: la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, il GAL Venezia Orientale, il Patto Territoriale della Venezia Orientale, l'Associazione dei Comuni della Venezia Orientale.

## 1.2 Il GAL Venezia Orientale

La consapevolezza di dover supportare lo sviluppo locale prende corpo nel **Veneto Orientale** intorno alla metà degli anni '90, come risultato di un intenso lavoro di concertazione locale che ha portato al riconoscimento (avvenuto con **Legge Regionale n. 16/93**) del Veneto Orientale quale area omogenea e di decentramento istituzionale-amministrativo.

Il **Veneto Orientale** è infatti un'area che deve costantemente mediare tra le **esigenze turistiche del litorale**, la spinta allo **sviluppo economico del modello "Nordest"** e le numerose **emergenze ambientali**: esigenze che adottando modelli innovativi, concretizzabili nel breve-medio periodo e condivisi, in una logica di sviluppo sostenibile, è necessario raccordare.

Per seguire lo sviluppo di quest'area, nel 1995 è stata costituita un'**Agenzia di sviluppo** (il GAL Venezia Orientale) di supporto alla pianificazione strategica locale: nata grazie ad un Programma Comunitario (l'Iniziativa di sviluppo rurale LEADER II), l'Agenzia concentra ora la sua **mission** nell'attivazione di sinergie territoriali finalizzate allo sviluppo del territorio, coordinando le attività e le risorse dei vari attori pubblici e privati locali. Un ruolo nuovo, dinamico e anomalo nel panorama delle istituzioni locali che si occupano di sviluppo locale: la sfida del GAL Venezia Orientale è quella di integrare gli attori socio-economici, far dialogare settori economici che tradizionalmente operano in modo distinto, stimolare il dibattito e far emergere nuove professionalità.

La definizione di un Ente-Agenzia di sviluppo parte dal presupposto di mettere in relazione il ruolo assegnato con l'effetto che viene chiesto di produrre sul territorio di riferimento: per **Ente o Agenzia di sviluppo locale** si intende, quindi, un organismo, operante sul territorio, la cui attività produca degli effetti di sviluppo visibile e quantificabile sull'area ad esso circostante. Ciò porta a considerare il

“territorio” come il “cliente” dell'Ente di sviluppo e quindi del GAL Venezia Orientale. Da questa premessa nasce la missione del GAL Venezia Orientale: **operare per lo sviluppo della Venezia Orientale, attraverso azioni intersettoriali per qualificare l'offerta locale, integrare i settori economici trainanti per il territorio e rafforzare l'identità culturale locale, attraverso la definizione di piani di investimento e di azione locali razionalizzando le risorse disponibili.**

Attualmente sono associati al GAL Venezia Orientale **29 Enti pubblici e privati**, tra i quali 17 amministrazioni comunali, 5 associazioni di categoria, altri Enti pubblici e del settore della ricerca-formazione.

### **1.3 La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale**

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale è stata istituita dalla Legge Regionale n. 16 del 22 giugno 1993, con lo scopo di operare secondo criteri concertativi come nucleo di riferimento, di aggregazione e di successivo coordinamento delle altre forze economiche e sociali del territorio, oltre che degli altri soggetti istituzionali, Regione Veneto e Provincia di Venezia.

Le finalità sono di promuovere la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale, mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti Locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale nel Veneto Orientale, e promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.

La Conferenza ha i seguenti **compiti**:

- indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
- parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socio-economica nell'area;
- proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico- sociale;
- proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Provincia di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.

La Conferenza ha, attraverso linee di indirizzo programmatico, svolto un ruolo di stimolo e controllo sullo sviluppo del territorio, indirizzando di concerto con tutti gli operatori pubblici e privati dell'area, le

risorse destinate alla Venezia Orientale, individuando le necessità e definendo le priorità, oltre che svolgendo attività di animazione e promozione economica nel territorio.

Nel 2003 per un supporto all'attività della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale è stata fondata l'**Associazione dei Comuni della Venezia Orientale**, una struttura che attualmente aggrega la maggior parte delle Amministrazioni comunali e che utilizzerà, quali strutture operative, il **GAL Venezia Orientale** e l'**Ufficio del Patto Territoriale della Venezia Orientale**.

Il **Patto Territoriale della Venezia Orientale**, promosso dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, coordinato dal Comune di Fossalta di Piave e sottoscritto il 27.11.1999 a Portogruaro, ha portato ad una serie di attività concertative tra le quali si cita il Primo protocollo aggiuntivo, il Patto per il lavoro, il Patto verde, il Patto per la solidarietà sociale.

## **CAPITOLO SECONDO**

**Descrizione e analisi del quadro normativo Comunitario, Nazionale e Regionale sul tema dell'organizzazione e offerta dei servizi pubblici locali in generale e dei servizi idrici e ambientali locali in particolare**

## 2.1 Il sistema delle regole di riferimento

<b>Servizi Pubblici Locali</b>	
<p><b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>  <i>“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”</i>            Servizi e interventi pubblici locali            Titolo V : Servizi ed interventi pubblici locali            Artt. 112-123</p>	<p>Questo Testo Unico ha abrogato la legge n.142 del 1990 e l'art 12 della legge n.498 del 1992.            Non è stata però introdotta alcuna innovazione sostanziale.            Il testo del vecchio art 22 della legge n.142 appare oggi trasfuso nell'art 112 e 113 del T.U.            Il procedimento di trasformazione delle aziende speciali in società per azioni è stato trasposto senza alcuna modificazione rispetto all'art 17 comma.... della Bassanini bis. nell'art 115 del T.U.</p>
<p><b>Legge 28 dicembre 2001, n. 448</b> <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge finanziaria 2002)”</i>            Art 35: Norme in materia di servizi pubblici locali</p>	<p>Si modifica l'art 113 e si introduce l'art 113 bis, distinguendo tra servizi a rilevanza industriale e non a rilevanza industriale.</p> <p>Si ammette il ricorso a tutte le <b>società di capitali</b></p>
<p><b>Legge 27 dicembre 2002, n. 289</b>  <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”</i>            Art. 23 Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio            Art. 24: Acquisto di beni e servizi            Art. 29: patto di stabilità interno per gli enti territoriali</p>	<p>L'art 24, combinato con l'art. 23 costituisce l'ultimo intervento del legislatore in materia di appalti di forniture e di servizi            Con l'art. 29 sono confermate per le regioni a statuto ordinario le disposizioni sul patto di stabilità interno (decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 artt. 1, commi 1, 2 e 3)            Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.</p>
<p><b>Legge 24 Novembre 2003, n. 326</b>  <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.</i>  <b>Art. 14:</b> Modifiche agli artt 113 e 113-bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. n. 267/2000 ed all'art. 35 legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002).  <b>Art. 15:</b> nell'art. 24 della L. 289/2002, i commi 1 e 2 sono soppressi</p>	<p>L'art.14 modifica gli art. 113 e 113-bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 35 legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002).            Si riassumono a seguire i punti salienti:            - viene eliminata la distinzione tra servizi di rilevanza industriale e non, e ripristinata quella tra servizi privi di rilevanza economica e quelli che ne hanno.            - qualora sia prevista da leggi di settore la separazione tra le attività di gestione delle reti e dell'erogazione dei servizi, l'affidamento diretto in house dell'attività di gestione delle reti è consentito solo a favore di società con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico;            - sono definite nuove modalità per affidare l'erogazione del servizio ( 3 modalità: gara ad evidenza pubblica per l'affidamento, gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e affidamento in house a società interamente pubbliche);            - è ribadito lo scorporo obbligatorio delle reti, qualora possedute dalla società pubblica di gestione dei servizi, che possono essere conferite a società di capitale interamente pubblico;            - cessazione al 31 dicembre 2006 delle concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica (salvo affidamento in house, al ricorrere dei</p>

	presupposti, alla società di gestione dei servizi)
<p><b>Proposta di legge Regione Veneto</b>  <i>"Proposta di legge regionale in materia di servizi pubblici locali"</i></p>	<p>Disciplina, per la prima volta nella legislazione regionale, il tema della organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali, introducendo il principio della concorrenza, delineando quali di essi hanno rilevanza industriale, solo economica o nessuna rilevanza imprenditoriale.</p> <p>Si riassumono i punti più significativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono definiti servizi pubblici locali di rilevanza industriale: il trasporto pubblico locale, il servizio di vendita gas ai clienti finali, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, il servizio idrico integrato, il servizio di gestione dei rifiuti;</li> <li>- sono definiti servizi pubblici locali di rilevanza economica ed imprenditoriale i servizi di pubblica illuminazione, di distribuzione del calore, di gestione calore, di gestione del verde pubblico, i servizi cimiteriali ivi compresa l'attività di cremazione;</li> <li>- gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà di reti impianti ed altre dotazioni a società per azioni o a responsabilità limitata di cui detengono la maggioranza assoluta, che è incedibile;</li> <li>- gli enti locali possono disporre che la gestione di reti, impianti ed altre dotazioni sia effettuata da società di capitali a maggioranza pubblica attraverso affidamento diretto o da società di capitali individuate mediante procedure ad evidenza pubblica</li> <li>- gli enti locali che detengono la maggioranza di società per la gestione dei SPL, le quali siano proprietarie delle relative reti, degli impianti e delle altre dotazioni, possono disporre la separazione di tali beni. Lo scorporo di tali beni può avvenire per scissione delle attuali società o a seguito di conferimento dei singoli beni o dell'intero ramo d'azienda, in società già esistenti o di nuova costituzione.</li> </ul>

<b>Settore rifiuti</b>	
<b>D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22</b> , (Decreto Ronchi), "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"	Disciplina, a livello nazionale, la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e degli imballaggi e relativi rifiuti, dando recepimento alle corrispondenti direttive comunitarie, rispettivamente: la 91/156/CEE, la 91/689/CEE e la 94/62/CE.
<b>DPR 27 aprile 1999, n. 158</b> "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"	Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie e per la determinazione della Tariffa di riferimento. previsione di una fase transitoria, per la gradualità nell'applicazione del metodo e nel raggiungimento dell'obiettivo di copertura integrale dei costi di gestione del servizio
<b>Circ. Min. Amb. 7 ottobre 1999 GAB/19/17879/108</b> "D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.	Definizione del concetto di grado di copertura, come rapporto fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il totale delle entrate iscritte a ruolo principale della TARSU per il periodo 1999, al netto delle addizionali ex ECA e del tributo provinciale,</li> <li>• e il totale dei costi di esercizio della nettezza urbana per l'anno 1999, al netto della quota percentuale (tra il 5 ed il 15%), che il Comune abbia eventualmente dedotto dal costo complessivo a titolo di spazzamento, come consentito dalla precedente norma di riferimento per l'applicazione della TARSU (D.lgs 507/93).</li> </ul>
<b>Legge 27 febbraio 2002, n. 16</b> "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA" Art. 7: Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale	Si stabilisce che il combustibile da rifiuti tra i rifiuti speciali solo qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.
<b>Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36</b> "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"	Requisiti operativi e tecnici per rifiuti e discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il piu' possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, compresi i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
<b>Legge 31 luglio 2002, n. 179</b> "Disposizioni in materia ambientale" Art. 23 Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22	Introduce alcune modifiche del D.lgs. 22/1997 tra le quali assume particolare importanza l'esclusione dal regime di privativa degli enti locali delle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati
<b>Sent. Consiglio di Stato 6 maggio 2003, n. 2380</b>	Con la sentenza 2380 del 2003 il Consiglio di Stato stabilisce che il servizio igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento) è da considerarsi a rilevanza industriale e quindi soggetto a gara (salvo per gli appalti "in house") per quanto concerne l'affidamento del servizio e all'obbligo di scorporo per quanto riguarda gli impianti ad esso riferiti.
<b>Legge Regione Veneto 3/00</b> "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"	La legge regionale disciplina il servizio di igiene urbana in conformità alle norme previste dal Decreto Ronchi. In particolare, la legge si propone il perseguimento di una pluralità di obiettivi, fra i quali l'adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti da parte degli enti locali,

	<p>la progressiva riduzione delle discariche attraverso l'incentivazione alla raccolta differenziata. La Regione Veneto, ha previsto obiettivi di raccolta differenziata più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto Ronchi e in caso di mancato raggiungimento delle percentuali, la legge impone l'applicazione di un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché l'impossibilità di accedere ai contributi regionali per l'ambiente.</p> <p>La regione Veneto ha modulato il tributo per tipologia di rifiuti smaltiti, innescando un circuito virtuoso che favorisce, attraverso la concessione di riduzioni di pagamento, i residui derivanti da processi di trattamento e di recupero ed, invece, penalizza fortemente, mediante richiesta dell'intero onere o di gran parte di esso, i rifiuti conferiti direttamente in discarica.</p>
--	--

<b>Settore gas naturale</b>	
<p><b>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Decreto Letta)</b>  <i>"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"</i></p>	<p>Con il Decreto Letta vengono liberalizzati l'importazione, l'esportazione, il trasporto, il dispacciamento, la distribuzione e la vendita del gas naturale.</p> <p>Viene istituita la figura del "cliente idoneo" definita come persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore e grossista sia in Italia che all'estero.</p>

<b>Settore idrico</b>	
<b>Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli)</b> <i>"Disposizioni in materia di risorse idriche"</i>	Legge di riordino del sistema idrico italiano. Fissa i principi per il funzionamento del servizio idrico integrato
<b>Decreto del Ministero dell'Ambiente 22 novembre 2001</b> <i>"Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della L. 5 gennaio 1994, n. 36."</i>	Stabilisce le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
<b>Legge 28 dicembre 2001, n. 448</b> <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge finanziaria 2002)"</i> <i>Art 141 "Piani stralcio"</i>	Data la necessità e l'urgenza di rispondere ad impegni comunitari in materia di collettamento e depurazione, recepiti dalla legislazione nazionale (D.Lgs 152/99, artt. 27, 31,32), la legge finanziaria 2001, all'art.141, comma 4 ha stabilito che "gli A.T.O. o le Province, ove i soggetti d'ambito non siano ancora operativi, predispongano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art.11, comma 3 della legge 36/94". L'art.11, comma 3 della Galli, definisce contenuti ed effetti del Piano d'ambito e della Convenzione, e l'applicazione analogica di questa norma comporta che, ove non sia già stato redatto il piano d'ambito, è necessario procedere tempestivamente (aprile 2001) alla elaborazione del programma stralcio che contempla unicamente gli interventi in materia di collettamento e depurazione. Il programma stralcio deve quindi essere predisposto seguendo le indicazioni dettate dalla Galli, applicando le medesime modalità per la ricognizione delle opere esistenti, la programmazione degli interventi e l'approvazione. Il programma stralcio è parte integrante del successivo Piano d'ambito che definisce provvedimenti e interventi necessari per l'espletamento dell'intero servizio idrico integrato. Se, invece, alla data di entrata in vigore della L.388/2000 l'A.T.O. insediato ha già predisposto il Piano d'ambito, lo stesso Piano nella ricognizione delle opere e predisposizione degli interventi contempla le azioni necessarie per rispondere agli obblighi comunitari in materia di collettamento e depurazione, quindi le prescrizioni contenute nella finanziaria 2001 si considerano implicitamente già assolte.
<b>Legge Regione Veneto n.5/98</b> <i>"Disposizione in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali, in attuazione delle legge 5 gennaio 1994, n. 36"</i>	La Legge regionale disciplina ed individua gli ambiti territoriali ottimali e le forme e i modi di cooperazione fra Comuni e Province all'interno dello stesso ambito, nonché i rapporti fra gli enti locali e i soggetti gestori del servizio idrico integrato. Il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali, denominati: - Alto Veneto; - Veneto Orientale; - Laguna di Venezia; - Brenta;

- Bacchiglione;
- Polesine;
- Veronese;
- Valle del Chiampo.

In attuazione della Legge Galli, l'Ambito Territoriale determina la tariffa e può articolare la stessa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo. Sempre in esecuzione della legge 36/94, gli enti locali entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito dovranno operare la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti.

<b>Trasporti Pubblici Locali</b>	
<p><b>Decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422</b>  <b>Decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400</b>  <i>“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”</i></p>	<p>Legge di riforma del sistema dei trasporti. Ridefinisce il concetto di servizio pubblico di trasporto (l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale). Vengono inoltre trasferiti poteri e competenze, introdotte regole di concorrenza (procedura concorsuale) ridefinite le modalità di pianificazione e programmazione dei servizi, stabilite le modalità di affidamento del servizio ed il contenuto dei contratti di servizio.</p>
<p><b>Legge Regione Veneto n. 25/98 modificata dalla Legge Regione Veneto n. 4/01</b>  <i>“ Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalità di affidamento: Affidamento con procedure concorsuali dal 1/1/2004</li> <li>Nel caso di affidamento concorsuale si può anche ricorrere alla scelta concorsuale dei soci privati delle società miste.</li> <li>L'affidamento dei servizi avviene per “Unità di rete”.</li> <li>- Tipo di procedura concorsuale e modalità di aggiudicazione: Procedura non specificata</li> <li>Offerta economicamente più vantaggiosa</li> <li>Se l'ente affidante è proprietario o azionista di uno dei gestori partecipanti alla gara, le procedure sono svolte dalla Regione.</li> <li>- Contratto di servizio: Oltre ai criteri definiti dal D.Lgs 422/97 è prevista l'adozione della Carta dei servizi, la disciplina del subaffidamento e l'obbligo di certificazione del bilancio per le aziende che erogano servizi per più di 1 milione di Km. Durata max: 6 anni</li> <li>- Subaffidamento: Deve essere indicato nel bando di gara ed è possibile nei limiti del 20% del servizio. L'affidamento avviene tramite procedure concorsuali ed è necessaria la stipula di un contratto di servizio tra l'affidatario ed il subaffidatario, ferma restando la responsabilità dell'affidatario nei confronti dell'ente affidante</li> <li>- Disciplina del subentro: Trasferimento del personale secondo l'art.26 del R.D.148/1931.</li> <li>Per i beni strumentali è obbligatoria la cessione al subentrante dei beni acquistati con contributi regionali. Il prezzo è quello di mercato al netto dei contributi non ammortizzati</li> <li>- Fase transitoria: Qualora le aziende speciali ed i consorzi attualmente affidatari dei servizi si trasformano in società di capitali o in cooperative a responsabilità limitata entro il 31/12/2000, mantengono, previa stipula dei contratti di servizio, gli affidamenti diretti fino al 31/12/2003. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico fino al 31/12/2003. Entro il 30/6/2001 i Comuni e le Province individuano le quote di servizio ed i servizi speciali, esercitati dalle società trasformate, che possono essere gestiti in modo più economico attraverso il loro affidamento a terzi mediante procedure concorsuali (anche il subaffidamento).</li> </ul>

	<p>I servizi urbani ed extraurbani, in ogni modo affidati, se riconosciuti come minimi sono prorogati fino al 31/12/2003 previa stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario.</p> <p>- Monitoraggio: E' istituito internamente alla Regione l'Osservatorio permanente della mobilità che svolge funzioni di monitoraggio ed assistenza alla programmazione regionale</p>
--	---

## 2.2 Focus DL n. 269/03: il nuovo art. 113 del TUEL ed il nuovo art. 35 della L.448/2001

Come è noto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ha riordinato le disposizioni in materia di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici locali, in precedenza oggetto di una pluralità di disposizioni (tra le altre, la Legge 142/90, la Legge 498/92, la Legge 95/95, il DPR 533/96, la Legge 127/97).

Con l'articolo 35 della legge 448 del 2001 (cd. Legge Finanziaria 2002) l'intera materia dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 112 e ss. del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali - è stata profondamente modificata. Tale riforma è stata oggetto di successive integrazioni e rivisitazioni normative contenute nell'art. 14 della L. 326/2003 e nell'art.4, comma 234, della L.350/2003 (Finanziaria 2004).

Il lungo percorso di revisione della disciplina dei servizi pubblici locali nasce dall'esigenza di introdurre, anche nell'ordinamento italiano, la logica comunitaria della liberalizzazione dell'offerta di servizi locali di interesse collettivo. Il nuovo impianto normativo si fonda da un lato, sul principio della riserva di legge a favore della proprietà dell'ente locale sui cespiti infrastrutturali (reti, impianti e altre dotazioni) necessari per l'erogazione dei servizi pubblici locali a vocazione industriale, dall'altro sulla necessità di sottoporre l'attività di erogazione dei servizi a forme di concorrenza per il mercato, fatta salva la fattispecie di affidamento in house.

Al fine di agevolare la lettura del nuovo testo normativo, si riportano a seguire i punti salienti della vigente disciplina accompagnati da un breve commento:

### *Ambito di applicazione*

**Comma 1.** «1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e **sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore.** Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni»;

A seguito delle integrazioni apportate con l'art.14 della L. 326/2003, viene ridefinita la gerarchia delle fonti: mentre il precedente testo dell'articolo 35 – salvaguardando pienamente le normative settoriali – si poneva quale norma sussidiaria, nel nuovo articolo 14 si sottolinea il carattere integrativo e inderogabile delle disposizioni proprio in quanto riferite alla tutela della concorrenza, pertanto le normative settoriali restano applicabili solo nella misura in cui sono compatibili con il nuovo testo

della norma. Inoltre, viene sancita l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.113 dei settori del gas e dell'energia elettrica che risultano disciplinati dalle rispettive norme di settore.

### *Rilevanza industriale versus rilevanza economica*

Con le modifiche apportate dall'art. 14 della L.326/2003 scompare l'ambigua qualificazione di servizi di rilevanza industriale, sostituita con la migliore definizione di “servizi di rilevanza economica” che appare significativamente correlata con quella di matrice comunitaria, afferente ai servizi di interesse economico generale (cfr. articolo 113 TUEL, nuova rubrica)<sup>1</sup>.

Per identificare la nuova classificazione è necessario far riferimento ai documenti dell'Unione Europea. A differenza del carattere industriale ed imprenditoriale, l'economicità è un concetto assai vasto e generale e può riferirsi a tutto il comportamento della pubblica amministrazione. Basta al riguardo esaminare gli articoli del TUEL capo IV nel quale si trovano ripetuti richiami alla gestione economica e richiamare la migliore dottrina la quale, nel presupposto della “aziendalizzazione” dell'ente locale, considera fondamentale per tutti i servizi gestiti dall'ente locale la finalità economica intesa come “differenziale tra il valore delle risorse consumate e il valore/utilità dei servizi prodotti”<sup>2</sup>. Sempre secondo la dottrina economico-aziendale la distinzione tra i servizi andrebbe operata secondo la loro redditività e cioè la capacità di recuperare con i ricavi tutti i costi compresa la remunerazione del capitale investito.

Il libro verde della Commissione Europea sui servizi di interesse generali (l'Unione Europea non accoglie la nostra nozione di servizio pubblico) prevede la distinzione tra servizi di natura economica e servizi di natura non economica comprendendo nei primi ogni attività che implica l'offerta di beni e servizi su un dato mercato e precisa che essi possono coesistere all'interno dello stesso settore e talora possono essere forniti dallo stesso organismo. Tra i servizi “economici”,oltre a quelli già sicuramente compresi tra i servizi industriali, il libro verde cita la gestione dei rifiuti e, si ritiene, andranno considerate tali anche le farmacie. Tra i servizi “non economici “ sicuramente saranno da

---

<sup>1</sup> Per individuare i SPL a rilevanza economica occorre rifarsi al diritto comunitario.Gli artt. 16 e 86, del Trattato CE si occupano, invero, sia pure per determinati, particolari aspetti, dei “servizi di interesse economico generale”. I “servizi” presi in considerazione dai citati artt. 16 e 86 del Trattato devono:

- essere di “interesse generale”
- avere “carattere economico”.

La nozione di “servizi di interesse generale” non è fornita dal Trattato; dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, si ricava, tuttavia, che deve trattarsi di servizi che riguardano la collettività, che sono cioè volti a soddisfare bisogni generali dei cittadini o, comunque, degli utenti o dei consumatori finali.

Secondo la Corte di giustizia ogni attività che implica l'offerta di beni e servizi su un dato mercato e che può essere svolta da un privato a scopo di lucro è un'attività economica. I SPL aventi rilevanza economica sono, pertanto, tutti quei servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un determinato mercato dietro il pagamento, da parte degli utenti, di un prezzo (o canone), che, di regola, serve a coprire i costi, oltre a remunerare il capitale investito.

I SPL privi di rilevanza economica sono, di conseguenza, quei servizi che hanno principalmente carattere solidaristico e che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che, comunque, non vengono svolti a scopo di lucro.

<sup>2</sup> Per maggiori approfondimenti si rinvia a G.Farneti “Il Bilancio dell'ente locale” Giappichelli Editore, pp. 18 e segg.).

considerare i servizi “sociali” (si veda la Legge 328/00) e quelli culturali e del tempo libero espressamente previsti dall'articolo 113 bis.

Facendo propria la novellata articolazione tra “servizi a rilevanza economica” e “servizi privi di rilevanza economica”, è possibile tracciare importanti deduzioni per le amministrazioni locali: la nuova distinzione, infatti, riduce notevolmente l'ambito dei servizi pubblici che possono essere gestiti direttamente dall'ente e, nel contempo, amplia il ricorso a forme di gestione di tipo societario in grado di dischiudere importanti e fondamentali opportunità di revisione ed implementazione delle stesse politiche di sviluppo del territorio. Nel rinnovato quadro normativo, assumono un ruolo cruciale le c.d. “società patrimoniale” che, accanto all'acquisizione e riorganizzazione del patrimonio pubblico, si candidano a diventare gli strumenti operativi, sottoposti al pieno controllo da parte dell'amministrazione, per implementare e razionalizzare l'offerta di una vasta gamma di servizi a vocazione economica.

A tal fine, è importante osservare come l'introduzione di tale distinzione e l'identificazione delle forme gestionali per i servizi a rilevanza economica, indicano chiaramente la volontà del legislatore di ravvisare nel modello societario la soluzione gestionale “forte”. Le declinazioni compositive delle società (interamente private, selezionate con gara; a partecipazione mista o totale pubblica, destinatarie di affidamento diretto del servizio) evidenziano l'importanza del modulo nelle strategie sviluppabili dalle Amministrazioni Locali, nonché la sua connotazione come struttura di riferimento “ideale” sotto il profilo operativo, rispetto alla quale possono essere realizzate sinergie informative e di controllo particolarmente efficaci.

#### *Forma di affidamento della gestione del servizio*

**Comma 5.** “L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico, privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Le condizioni essenziali per ricorrere all'affidamento con le suddette modalità sono ulteriormente specificate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari”.

Posto che nella antecedente formulazione dell'articolo 113 TUEL, l'erogazione del servizio doveva essere assegnata, allo scadere del periodo transitorio, a società di capitali individuate esclusivamente attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica (salvo quanto disposto per le società quotate e quotande), con la nuova formulazione introdotta dall'articolo 14 le modalità di erogazione del servizio sono ora tre, ossia:

- affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- affidamento a società miste nelle quali il socio privato venga selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;
- affidamento a società a capitale interamente pubblico (c.d. "appalto *in house*") a condizione che gli enti pubblici esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività in favore degli enti controllanti.

L'art. 14 introduce la possibilità di affidare direttamente i servizi pubblici a rilevanza economica a società a capitale interamente pubblico a condizione che:

- l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Gli affidamenti diretti (c.d. *in house*) di servizi (e di appalti) a società aventi le caratteristiche sopra indicate sono stati riconosciuti pienamente conformi al diritto comunitario dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. [sent. 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal](#) e sent. 8 maggio 2003, C-349/97, Spagna/Commissione). Le società in questione devono essere, come detto, non solo a totale partecipazione pubblica, ma anche controllate dall'ente o degli enti pubblici titolari del capitale in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Non è, pertanto, sufficiente che il controllo venga esercitato a posteriori (ad es. mediante l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio) o sugli organi attraverso la loro nomina (e revoca), dovendo tale controllo - affinché esso sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi - riguardare l'esattezza e la regolarità della gestione corrente per accertare l'economicità, la redditività e la razionalità della società sottoposta a verifica. Il controllo, in altri termini, deve creare una situazione di dipendenza della società dall'ente locale, che permetta allo

stesso di influenzare le decisioni che la società intende assumere (cfr. [Corte giust., 27 febbraio 2003, C-373/00, Truley](#)).

La società deve, inoltre, realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano<sup>3</sup>.

Infine, il **comma 5-bis** dell'art. 113 TUEL (introdotto con l'art. 4, c. 234 della [L. n. 350 del 2003](#)) ha previsto che le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati, prevedendo "criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio".

#### *Proprietà delle reti e delle infrastrutture funzionali all'erogazione dei SPL*

**Comma 2.** "Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13".

**Comma 13.** "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5".

**Art. 35 L. Finanziaria 2002 (L.448/2001), comma 9:** "In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'art. 113 del TUEL, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del TUEL.

---

<sup>3</sup> Le regole comunitarie della concorrenza e della non discriminazione risulterebbero, invero, violate nel caso di affidamento diretto di un servizio ad una società che opera nel mercato, posto che tale società verrebbe favorita rispetto agli altri concorrenti, alterando la par condicio tra imprese concorrenti. Non è, viceversa, così quando si tratta di società che non operano nel mercato o che vi operano in posizione del tutto trascurabile, quali sono, appunto quelle che svolgono la loro attività quasi esclusivamente a favore dell'amministrazione pubblica a cui sono collegate e che le controlla.

Nell'art.113 viene sancita la proprietà pubblica degli impianti, delle reti funzionali all'esercizio dei servizi pubblici a rilevanza economica. Gli enti locali non possono cedere a terzi la proprietà di reti, impianti o dotazioni (art. 113, co. 2, TUEL), salvo conferire tali beni in una società di capitali (cd. patrimoniale) di cui devono possedere la totalità del capitale, che è incedibile.

E' da ritenere che le società a totale capitale pubblico (ad es. quelle a cui è affidata la gestione in house di un pubblico servizio) non siano tenute ad effettuare lo scorporo ex art. 35, c. 9, l. 448/01, in quanto, in tal caso, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali rimangono, comunque, di proprietà di una società a capitale interamente pubblico. L'apertura di tali società alla partecipazione privata determinerà, però, l'obbligo di procedere allo scorporo.

Inoltre, la circostanza che le società alle quali è conferita la proprietà delle reti siano a totale capitale pubblico, "incedibile" non significa che altri enti locali non possano successivamente partecipare a dette società. Solo che ciò potrà avvenire mediante un aumento di capitale riservato alla sottoscrizione di tali enti locali.

#### *Gestione delle reti e delle infrastrutture funzionali all'erogazione dei SPL*

**Comma 3** "Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi".

**Comma 4.** "Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7".

**Comma 5 ter.** "In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,

n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi.

Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente”.

L'art. 113 prevede che, ferma restando la proprietà pubblica di reti, impianti ed altre dotazioni, salvo conferimento di tali beni alla c.d. “società patrimoniale” ai sensi dell'articolo 113, comma 13, TUEL, la gestione delle reti può essere affidata:

- direttamente a società a capitale interamente pubblico (c.d. “appalto *in house*”), a condizione che gli enti locali titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività in favore degli enti controllanti;
- ad imprese idonee da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica;

Naturalmente, le società a capitale interamente pubblico, potranno essere le stesse società proprietarie delle infrastrutture create a seguito dello scorporo.

Con il comma 5-ter dell'art. 113 TUEL (introdotto con l'art. 4, c.234, della L. n. 350 del 2003) sono stati indicati i sistemi attraverso i quali i soggetti gestori delle reti devono provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete stessa.

Al riguardo va distintamente considerato il caso in cui la gestione della rete non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica da quello in cui l'affidamento della gestione della rete è, invece, avvenuto mediante gara ad evidenza pubblica.

In caso di gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione del servizio, non affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori devono provvedere alla esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in economia nei limiti di cui all'art. 24 della [L. 109/94](#)<sup>4</sup> all'art. 143 del [d.p.r. 554/99](#).

---

<sup>4</sup> Legge 109/1994 Art. 24. (*Trattativa privata*)

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;

(lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 1, lettera p), della legge n. 166 del 2002)

b) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati

In caso, invece, di gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione del servizio, affidata con gara ad evidenza pubblica è necessario distinguere a seconda che la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete che l'esecuzione dei lavori connessi o esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete.

Nella prima ipotesi, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purchè qualificato ai sensi della normativa vigente (certificazione SOA). Nella seconda ipotesi, il soggetto gestore deve, invece, appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

(E' da tener presente che, per l'esclusione espressa di cui al comma 1 dell'art. 113 TUEL, la menzionata normativa non è applicabile ai settori dell'energia elettrica e del gas).

---

dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

d) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999), e successive modificazioni.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.

(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera p), della legge n. 166 del 2002)

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU., fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.

(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera p), della legge n. 166 del 2002)

DPR 554/1999: Articolo 143 (*Lavori in amministrazione diretta*)

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'art. 88.

2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

*Periodo transitorio*

**Comma 15-bis.** “Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data **del 31 dicembre 2006**, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

**Comma 15-ter.** (introdotto dall’art.4, comma 243 della L. 350/2003 – Finanziaria 2004) “Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

- a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
- b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

**Comma 15-ter. Quater** . (introdotto dall’art.4, comma 243 della L. 350/2003 – Finanziaria 2004): “A decorrere dal 1o gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati”.

### 2.3. Disciplina comunitaria: Appalti *in - house*

Con l'espressione APPALTO *IN - HOUSE* si indica l'ipotesi particolare in cui l'appalto venga affidato a soggetti che siano parte della amministrazione stessa.

La recente giurisprudenza ha chiarito la possibilità, laddove si verifichi la fattispecie dell'appalto *in - house*, di ricorrere all'affidamento diretto, in deroga alle disposizioni di matrice comunitaria in tema di appalti pubblici.

Il primo accenno alla questione degli "appalti *in - house*" si ritrova nel Libro bianco del 1998, nel quale la Commissione si era impegnata a pronunciarsi con interventi chiarificatori sulle osservazioni formulate da soggetti giuridici ed economici presentate in risposta al Libro verde del 1996.

Fra le questioni sollevate vi era in particolare la specificazione del concetto di "appalti *in - house*", ossia "quelli aggiudicati all'interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e locale o, ancora, tra un'amministrazione e una società da questa interamente controllata".

Tuttavia la Commissione, posta dinanzi al quesito se nell'ipotesi in cui tra concedente e concessionario sussistesse un rapporto di delega interorganica si dovessero applicare i principi comunitari di concorrenza, pubblicità, non discriminazione oppure trovasse applicazione la deroga dell' "*in - house providing*", che sottrae alla disciplina europea la materia affidandola alla competenza domestica, non ha dato alcuna risposta, limitandosi a prendere atto della sua problematicità e rimandando al contributo che la Corte di giustizia è stata chiamata a dare in materia di appalti *in - house*.

La Comunicazione interpretativa della Commissione "sulle concessioni nel diritto comunitario", nell'accennare alla questione *in - house*, ha richiamato i casi in cui la Corte di giustizia si è dovuta pronunciare in merito alla legittimità dell'affidamento diretto di un servizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti di un soggetto sostanzialmente pubblico.

Cosa chiarisce la Corte di giustizia?

Già a partire dalle cause Arnhem e RI.SAN, gli Avvocati generali hanno optato per un approccio sostanziale piuttosto che formale. Le valutazioni svolte infatti andavano oltre la qualificazione giuridica del soggetto come società per azioni, elemento non idoneo di per sé ad escludere, a priori, l'appartenenza di detta società all'amministrazione. Il ragionamento si è poi articolato in più fasi che, valutando una serie di indici, mostrassero la "dipendenza" fra Amministrazione e soggetto gestore.

In questi due primi casi, gli Avvocati, rispettivamente La Pergola e Alber, si sono soffermati su due aspetti sintomatici del vincolo di dipendenza: lo schema finanziario alla base del rapporto fra l'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario e la dipendenza amministrativa, in termini sia gestionali che organizzativi.

Sia in Arnhem che in RI.SAN Srl c. Comune di Ischia, la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale fra le amministrazioni aggiudicatrici e la società pubblica confermavano la sussistenza di un nesso interorganico, escludendo entrambe le fattispecie dall'ambito di applicazione della direttiva servizi.

La Corte di giustizia, sulla falsariga delle conclusioni dell'Avv. generale Alber, ha affermato in termini più generali la non obbligatorietà del ricorso alla gara per l'affidamento di un servizio, potendo l'amministrazione aggiudicatrice decidere di svolgerlo direttamente o tramite il ricorso ad un soggetto in rapporto di delega interorganica, escludendo l'applicazione della direttiva 92/50.

Successivamente, nella causa Teckal, dopo avere preliminarmente risolto il problema dell'applicabilità della direttiva servizi nell'ipotesi di appalto misto di forniture e servizi, alla luce di un criterio meramente quantitativo, la Corte di giustizia, chiamata ad affrontare un'ulteriore ipotesi "*in-house*", alla luce delle conclusioni dell'Avv. Cosmas, ha affermato espressamente un principio che dalle due sentenze precedenti poteva solo desumersi: nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice voglia stipulare il contratto di appalto a titolo oneroso con un soggetto anch'esso amministrazione aggiudicatrice, si applicherà la direttiva 93/36 solo se tale ente è "un ente distinto da essa sul piano formale ed autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale".

Nella sentenza Arge, infine, la quarta questione pregiudiziale sollevata dal Bundesvergabeamt austriaco ha focalizzato, in particolare, l'attenzione sul tema c.d. "*in-house providing*".

La Corte, pur non ritenendo necessario risolvere tale questione per il giudizio a quo, tuttavia, ad ogni buon fine, ha deciso di approfondirla, seguendo le illuminanti osservazioni svolte dall'Avv. generale P. Léger, il quale ha stabilito che "le prestazioni qualificate "*in-house*" - termine con cui si definiscono le prestazioni fornite ad un'autorità pubblica dai propri servizi o da servizi dipendenti, sebbene organicamente distinti - esulano dalla sfera di applicazione della direttiva".

Queste sentenze rappresentano i primi tentativi, anche eterogenei, della giurisprudenza europea di enucleare un sistema comunitario dei contratti della pubblica amministrazione ed affrontano il peculiare caso di appalti *in-house*. L'approccio seguito non è formale bensì concreto, fondato sull'analisi delle singole fattispecie, attraverso l'enucleazione di indici alla stregua dei quali valutare se si rientri oppure no nell'ipotesi di appalti *in-house*, criteri che devono poi essere applicati in via analogica.

In definitiva, si può dire che non è precluso il ricorso alle direttive in materia di appalti solo perché il contratto viene stipulato dall'amministrazione aggiudicatrice con un soggetto che è egli stesso amministrazione aggiudicatrice.

Solo se il vincolo tra l'ente che bandisce l'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice è qualificabile in termini di delega interorganica, si esulterà dalla normativa comunitaria e per compiere tale valutazione si deve constatare la compresenza di più elementi, quali:

- la dipendenza formale;
- la dipendenza economica;
- la dipendenza amministrativa;
- il destinatario del servizio.

Solo nel momento in cui queste condizioni siano soddisfatte, allora l'amministrazione aggiudicatrice risulterà essere un tutt'uno con l'ente, senza soluzione di continuità, una sorta di *longa manus* e, quindi, le regole stabilite dalle direttive in materia di appalti non troveranno applicazione. Infatti, resta ferma la libertà per l'amministrazione di scegliere se svolgere un dato servizio o lavoro in proprio, direttamente o tramite soggetto interno, oppure ricorrendo al mercato, mutando solo la disciplina applicabile nell'una o nell'altra ipotesi.

Se sceglie la prima opzione, esulterà dall'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti, se opta per il confronto fra operatori economici, allora in tal caso dovrà seguire le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal legislatore comunitario.

L'approccio seguito dal legislatore nazionale nell'accostarsi alla materia è stato caratterizzato, finora, da una tendenza all'esternalizzazione, volontà che emerge dalle disposizioni della legge quadro sui lavori pubblici, la c.d. Merloni *ter* e da norme di settore.

L'analisi delle due discipline, comunitaria e nazionale, permette di individuare differenze ed analogie. Innanzitutto, a livello europeo viene riconosciuta la massima libertà di scelta in capo alle amministrazioni sulle modalità di esecuzione di un lavoro o di prestazione di un servizio, fermo restando l'obbligo di rispetto dei principi generali sanciti dal Trattato.

Quindi, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice decida di provvedervi direttamente, oppure attraverso un organo a lei strettamente legato da un rapporto di delega, non dovrà dare applicazione alla disciplina prevista in materia di appalti.

Qualora, invece, preferisca affidarsi a soggetti terzi dovrà seguire le procedure ad evidenza pubblica stabilite dalle direttive.

Le considerazioni svolte con riguardo agli appalti sono esportate anche alle concessioni, per cui si avranno ipotesi di concessioni *in-house* legittime e casi, invece, vietate.

Punto di contatto fra le due discipline, comunitaria e nazionale, è la sottrazione dal libero gioco del mercato delle ipotesi *in-house*, e tale deroga potrebbe indurre le amministrazioni a ricorrere più frequentemente a forme di concessione tali per eludere obblighi e procedure più gravose.

La modalità di affidamento *in-house* è prevista, avendo recepito la giurisprudenza europea e italiana, dal d.l. 269/2003, che modifica, con l'articolo 14, l'articolo 113 TUEL prevedendo che:

L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (comma 5 art. 113 TUEL)

## 2.4 La Costituzione di Società Patrimoniali Locali

L'art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002, seguendo la tendenza alla privatizzazione sostanziale del settore, conferma il **principio della riserva di proprietà pubblica** per i cespiti infrastrutturali, specificando che **la proprietà** degli assets deve essere **distinta dall'attività di gestione** in senso lato, al fine di evitare la costituzione di monopoli privati nel settore dei servizi pubblici locali.

Tuttavia, resta aperta la questione dei soggetti cui è o può essere attribuita la titolarità della proprietà di reti, impianti e altre dotazioni funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali, tenuto conto del fatto che l'art. 35, in aggiunta all'ipotesi della proprietà esercitata direttamente dall'Ente Locale, prevede una facoltà di **attribuzione della proprietà a società di capitali a maggioranza pubblica incedibile**. Peraltro, le varie discipline di settore, che l'art. 35 fa salve, nulla dicono al di là di un generico riferimento agli Enti Locali di riferimento come titolari della proprietà.

Ne è seguito un dibattito circa le modalità e la legittimità dell'attribuzione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nel settore dei SPL in generale, e tra questi in quello idrico in particolare.

Il collegamento della questione a quella della separazione tra attività di gestione della rete e attività di gestione (*melius*: erogazione) del servizio (prevista dall'art. 35 comma 4) ha determinato un prolungato dibattito dal quale non è ancora emersa, pur nella chiarezza della norma sul tema in questione, una piena convergenza di opinioni. Ciò che ne ha risentito sono però state le scelte politiche e degli operatori, con la conseguenza di un'alterata rappresentazione delle questioni che ha reso ulteriormente difficoltosa la loro comprensione. Ad ogni modo, non sembrano esistere motivi validi (specie nel settore idrico per quanto previsto dalla ben nota legge Galli) di messa in discussione della questione della inseparabilità della *gestione della rete* dall'*erogazione del servizio* (per quanto alcune normative regionali abbiano praticato questa soluzione), risolvendosi in tal modo

anche la contestazione, mossa dalla Comunità europea, circa la permanenza dell'affidamento diretto per l'attività di gestione della rete.

La questione che qui interessa è però quella della separazione della *proprietà delle reti* dalla *gestione* e, più in particolare, dei soggetti cui può essere conferita la proprietà.

Come detto, non vi è alcun dubbio circa la legittimità delle separazione tra proprietà e gestione, che trova la sua radice nei principi ispiratori (comunitari e nazionali) della riforma in questione.

Per una migliore rappresentazione delle questioni, esaminiamo l'impianto normativo introdotto dall'art. 35 in tema di proprietà pubblica di reti, impianti e altre dotazioni.

Al comma 1:

*Gli Enti Locali **non possono cedere** la proprietà di reti impianti e altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale (commi 1, 2 art 113 TUEL come modificato dal 35 della finanziaria 2002).*

Non ci sono dubbi interpretativi: la *proprietà dei cespiti* per l'erogazione dei servizi pubblici a rete è degli Enti Locali. Come accennato in premessa, tali assets sono il derivato del risparmio di cittadini, utenti e contribuenti e quindi la riserva pubblica di tali cespiti rappresenta il modo migliore per garantire l'interesse della collettività ad avere servizi di qualità a costi adeguati. L'accessibilità all'uso di tali impianti è alla base del principio comunitario del *Third party Access* per la liberalizzazione dell'erogazione dei servizi a rete. Si tratta nella forma e nel merito, di veri e propri beni pubblici.

Al Comma 13 del nuovo art. 113 TUEL:

*Gli Enti Locali **possono conferire** la proprietà delle reti, degli impianti e di altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengano la maggioranza, che è incedibile (comma 13 del nuovo art. 113).*

Il conferimento da parte dell'Ente Locale di reti impianti e altre dotazioni a società di capitali a maggioranza pubblica incedibile costituisce una *facoltà* per gli EE.LL.: tale scelta, tuttavia, è fortemente motivata in virtù delle opportunità che la soluzione offre sul piano organizzativo, economico e finanziario (come diremo oltre), tanto che lo stesso Comitato di Vigilanza delle risorse idriche, nel suo parere del 28/11/02, afferma che la facoltà configurata dal comma 13 del nuovo art 113 si trasformerà presumibilmente in una regola generalizzata.

Al comma 9 dell'art. 35:

*Gli Enti Locali che detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietari anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni degli esercizi pubblici locali **provvedono ad effettuare lo scorporo di tali assets.***

In questa ipotesi la legge istituisce un *obbligo* per gli EE.LL., in forza del quale ne discende una volta di più la certezza della separazione tra attività di gestione e proprietà. Dal punto di vista pratico è agevole immaginare che tale disposizione normativa sia stata concepita in riferimento alle aziende speciali e consortili, le quali erano sia gestori del servizio che proprietarie di reti, obbligandole pertanto a scorporare – dopo aver presumibilmente proceduto alla trasformazione in società di capitali (v. comma 8 art. 35) – i beni precedentemente tenuti in proprietà.

In tale circostanza, dunque, agli EE.LL. sono riconosciute due opzioni:

- (1) mantenere la diretta titolarità delle strutture e degli impianti;
- (2) conferire la proprietà ad una società di capitali a partecipazione maggioritaria pubblica incedibile costituita ad hoc ai sensi del comma 13 del nuovo art. 113 TUEL.

Al comma 13 del nuovo 113 TUEL

*Tali società [di capitali] **pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio** o, ove prevista la gestione separata **della rete**, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un **canone** stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli Enti Locali.*

La scelta di conferire, in seguito allo scorporo, la proprietà ad una società di capitali risponde alle stesse esigenze e opportunità di efficienza ed economicità dell'azione dell'Ente nel settore dei servizi pubblici locali, sottese alla regola della gestione dell'affidamento del servizio a società di capitali. Infatti, in tal modo l'amministrazione può concentrarsi nelle attività di diretta competenza, affidando all'organo societario (laddove non espressamente vietato dalla normative di settore) le attività di gestione della proprietà e di manutenzione delle strutture. In particolare, la scelta di separare la gestione tecnica dall'erogazione del servizio consente all'Ente - attraverso la società partecipata - l'utilizzazione economica delle infrastrutture, potendo in tal caso fissare un canone che comprenda, oltre al corrispettivo per l'uso della rete, anche una contropartita per la manutenzione della stessa.

Pertanto, in merito al canone, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l'amministratore titolare di un bene pubblico deve tendere alla riscossione di un congruo canone d'uso.

Ferma restando la validità generale di quanto sopra detto, occorre precisare che nel caso del settore idrico sussistono specifiche peculiarità legate ai disposti contenuti nella Legge Galli. Purtuttavia anche nel settore idrico è possibile, legittimo ed auspicabile la costituzione di società proprietarie

delle reti che vigilino e valorizzino le stesse in modo razionale ed omogeneo, mettendo gli assets a disposizione dei gestori del ciclo idrico integrato<sup>5</sup>.

Si deve perciò affermare che la legittimità dell'organizzazione prevista dall'art. 35, circa il lato soggettivo della titolarità delle reti, non può essere utilmente dubitata; tale modello invero è coerente con la disciplina comunitaria e lo spirito della riforma; non è contraddetto dalle normative di settore, ma anzi trova conferma nelle leggi regionali di recepimento; ed è, peraltro, indirettamente confermato dal fatto che nella bozza di modifica al predetto articolo in discussione in Parlamento (come pure nelle bozze precedenti) non vi è alcuna disposizione che intervenga a censurare tale facoltà.<sup>6</sup>

Le Società Patrimoniali non sono dunque il risultato di un inciampo normativo, ma rispondono ad una logica di riorganizzazione del settore fondata su ragioni di ordine giuridico e, come vedremo, di ordine economico-finanziario.

7

---

<sup>5</sup> La coerenza normativa delle disposizioni dell'art. 35 e la loro applicabilità al settore idrico sono approfondite in De Mita, Fazioli, Matino, 2003.

<sup>6</sup> Pure analizzando la questione dell'opportunità della costituzione di Società Patrimoniali nel settore idrico solo sul piano delle ragioni di ordine economico non si perviene a considerazioni ostative, dal momento che il canone di concessione, pagato in tariffa, traducendosi in una voce di entrata di una società pubblica il cui scopo è la valorizzazione del patrimonio pubblico nel pubblico interesse e a vantaggio della finanza locale, può ben rivelarsi un costo ampiamente minore del beneficio che ne può ricavare il cittadino-utente.

<sup>7</sup> Del resto, se è vero che alcuni aspetti della riforma, introdotta dal predetto articolo 35, sono stati a vario titolo contestati da alcune regioni (in particolare l'Emilia Romagna, che ha ravvisato una violazione del nuovo art. 117 Cost.) e dall'Unione Europea (che è intervenuta sui temi della gestione dei servizi e, in particolare, sul periodo transitorio, sull'affidamento diretto del servizio idrico e sulla gestione dei servizi privi di rilevanza industriale), va detto che mai sono stati posti in discussione i principi generali di tutela della proprietà pubblica di reti, impianti e altre dotazioni e le forme della loro organizzazione; essendosi invece posto in rilievo, ad esempio in tutta la documentazione comunitaria ed in tutto il disposto normativo comunitario, la necessità di trasformare quegli assets nei cosiddetti *common carriers*, cioè in veri e propri beni pubblici.

## **CAPITOLO TERZO**

**Check-up delle attività e dei servizi oggi direttamente o indirettamente erogati presso i Comuni afferenti alla “Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale” e presso le società dagli stessi partecipate**

### 3.1 Premessa:

Nell'analisi seguente vengono analizzati i principali operatori dell'area del Veneto Orientale, ed in particolare i soggetti gestori dei Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci.

Si procede alla rappresentazione di un quadro riassuntivo delle società o consorzi che erogano i servizi pubblici locali a rilevanza industriale ed economica nel territorio di riferimento.

Soggetti Gestori	Servizi erogati
ASVO S.p.A.	Igiene Urbana
Acque del Basso Livenza	Servizio Idrico Integrato
Alisea S.p.A.	Igiene Urbana
VESTA S.p.A.	Servizio Idrico Integrato, Igiene Urbana, Gas ed altri servizi
Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento	Servizio Idrico Integrato
Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A.	Servizio Idrico Integrato
Camuzzi Gazometri S.p.A.	Gas ed altri servizi
Italgas S.p.A.	Gas ed altri servizi
ASCOPIAVE S.p.A.	Gas ed altri servizi
Serenissima Gas S.p.A.	Gas

### 3.2 Settore Rifiuti



La situazione nazionale ed in particolare veneta relativa allo smaltimento rifiuti ha subito negli ultimi anni una radicale trasformazione.

I fattori responsabili di questo mutamento sono stati, da un lato, la crescente sensibilità ambientale delle amministrazioni locali e dei cittadini, che hanno accolto soluzioni-disposizioni come ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti. Dall'altro la difficoltà, per i gestori del servizio di igiene urbana, di realizzare innovativi impianti di trattamento rifiuti: ciò ha comportato sovente una carenza degli stessi e di conseguenza un aumento dei costi generali di smaltimento.

Ad imprimere un'ulteriore accelerazione a questa situazione è stata dapprima l'introduzione della cosiddetta ecotassa (art. 3, comma 29, L. 28/12/1995, n. 549), emanata in corrispondenza dell'approvazione della Legge Finanziaria 1995 che, come è noto, va a penalizzare economicamente i conferimenti in discarica, e successivamente l'approvazione del Decreto Legislativo n° 22 del 5/2/97, cosiddetto Decreto Ronchi. Il Decreto Ronchi, oltre ad indicare come prioritarie le forme di recupero di materiali su quelle di energia (termoutilizzazione dei R.U.) e ancor più rispetto alle diverse forme di smaltimento (discarica o incenerimento senza recupero), evidenzia il ruolo prioritario che la raccolta differenziata ha nel sistema di gestione dei R.U..

La realizzazione di una concreta politica ambientale del "sistema RIFIUTI" comporta, per gli enti locali e gli operatori coinvolti, la definizione di una serie di azioni coordinate e integrate volte a garantire i seguenti requisiti:

- gestione coordinata degli impianti esistenti
- razionalizzazione dei sistemi di raccolta e di trasporto
- coordinamento territoriale delle frazioni merceologiche
- gestione omogenea delle raccolte differenziate (riciclabili /pericolose)
- analisi capacità impiantistiche di smaltimento e soluzioni gestionali
- adeguamento e aggiornamento tassa ambientale e valutazioni economiche
- verifica possibilità di integrazione servizi e economie di scala
- sviluppo di nuovi servizi di raccolta per rifiuti speciali
- realizzazione di poli integrati di smaltimenti e piani di chiusura delle attuali discariche

In Veneto, l'organizzazione territoriale del servizio rifiuti è definita dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*, la quale stabilisce che gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono al territorio provinciale, e che alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i comuni provvedono attraverso l'Autorità d'Ambito.

L'organizzazione territoriale su cui è attualmente basata la gestione dei rifiuti urbani, derivante dal Piano Regionale del 1988, prevede la suddivisione della provincia in 5 bacini.

Suddivisione dei comuni della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale:


BACINO VE-1	BACINO VE-3
Annone Veneto	Ceggia
Caorle	Eraclea
Cinto Caomaggiore	Fossalta di Piave
Concordia Sagittaria	Jesolo
Fossalta di Portogr.	Meolo
Gruario	Musile di Piave
Portogruaro	Noventa di Piave
Pramaggiore	San Donà di Piave
S. Michele al Tagl.	Torre di Mosto
S. Stino di Livenza	
Teglio Veneto	

Raccolta rifiuti nei Comuni del Veneto Orientale

comuni	abitanti	Totale rifiuti raccolti (t)	Totale rifiuti raccolti in modo differenziato (t)
<b>BACINO VE-1</b>			
Annone Veneto	3.465	1.656,26	326,06
Caorle	11.493	14.113,80	1.469,61
Cinto Caomaggiore	3.162	1.415,17	202,18
Concordia Sagittaria	10.544	4.976,04	895,47
Fossalta di Portogr.	5.834	2.735,74	483,65
Gruaro	2.681	1.197,00	171,01
Portogruaro	24.381	11.019,30	1.597,72
Pramaggiore	3.914	1.772,22	298,59
S. Michele al Tagl.	11.777	19.102,75	3.564,04
S. Stino di Livenza	11.601	5.198,45	719,71
Teglio Veneto	2.025	9.043,26	129,04
<b>BACINO VE-3</b>			
Ceggia	5.068	1.235,95	735,61
Eraclea	12.473	9.716,28	846,50
Fossalta di Piave	3.937	1.679,59	186,30
Jesolo	22.905	31.592,61	4.942,20
Meolo	5.924	2.139,00	776,86
Musile di Piave	10.185	3.946,09	2.223,32
Noventa di Piave	5.858	2.116,73	1.128,35
San Donà di Piave	35.926	19.467,19	4.866,81
Torre di Mosto	4.294	971,72	225,03

Fonte: Arpav, dati 2000

Composizione della raccolta rifiuti: la raccolta differenziata sul totale (dati 2000)



Trend di crescita della raccolta differenziata: aggiornamento al 2001


DATI STORICI E OBIETTIVI DI PIANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUDDIVISI PER ATTUALI BACINI																	
anno	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Bacino VE 1 - Portogruarese</b>																	
Prod RU in t	48.918	52.092	52.940	55.742	58.730	62.556	64.090	65.988	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
RD tot %	-	3,7%	4,5%	6,8%	10,9%	14,4%	15,4%	20,0%	28,0%	35,0%	39,0%	43,0%	47,0%	50,0%	51,0%	52,0%	52,0%
<b>Bacino VE 2 - Veneziano (escluso Cavallino)</b>																	
Prod RU in t	166.693	173.886	186.035	189.662	183.396	195.400	197.327	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
RD tot %	-	6,7%	11,6%	14,7%	19,0%	20,5%	19,0%	24,0%	29,0%	35,0%	36,0%	36,0%	36,0%	37,0%	37,0%	37,5%	37,5%
<b>Bacino VE 3 - SanDonatense (compreso Cavallino)</b>																	
Prod RU in t	77.293	75.106	74.616	69.926	83.223	85.651	90.336	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
RD tot %	-	3,2%	3,5%	6,5%	10,1%	15,6%	21,6%	25,0%	32,0%	38,0%	42,0%	45,0%	47,0%	49,0%	50,0%	50,0%	50,5%
<b>Bacino VE 4 - Mirese</b>																	
Prod RU in t	89.302	90.551	90.149	94.219	96.011	106.180	108.722	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
RD tot %	7,5%	12,1%	21,6%	26,4%	39,1%	42,5%	40,4%	43,0%	46,0%	48,0%	49,0%	50,0%	51,0%	52,0%	52,0%	52,0%	52,0%
<b>Bacino VE 5 - settore meridionale</b>																	
Prod RU in t	43.624	42.107	38.874	47.099	54.934	49.197	36.502	38.999	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
RD tot %	-	2,4%	2,3%	4,2%	2,9%	7,1%	20,1%	25,0%	30,0%	35,0%	39,0%	43,0%	47,0%	50,0%	51,0%	52,0%	52,0%
<b>Totale Provincia</b>																	
anno	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RD tot %	-	6,4%	10,6%	13,8%	19,6%	22,3%	23,8%	27,9%	33,2%	38,4%	40,5%	42,1%	43,5%	45,1%	45,5%	45,9%	46,0%
Prod RU in t	426.130	433.742	442.614	436.650	476.295	499.039	496.977	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Abitanti</b>																	
Abitanti	822806	818852	817597	816851	815907	815009	814681	814000	814000	814000	814000	814000	814000	814000	814000	814000	814000
Prod. procapite	1,42	1,45	1,48	1,46	1,60	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Aumento % procapite prod. RSU		2,3%	2,2%	-1,3%	9,2%	4,9%	-0,4%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aumento % totale prod. RSU		1,8%	2,0%	-1,3%	9,1%	4,8%	-0,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
RIFIUTI RESIDUI (anno)		405.794	395.674	376.475	387.510	397.982	378.661	360.000	334.010	308.100	297.280	289.340	282.310	274.340	272.400	270.385	269.990

fonte: Piano Provinciale Rifiuti- aggiornamento 2002

Trend raccolta differenziata- Dati parziali: bacino ve-1

Comuni	% R.D.	% R.D.	% R.D.
	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
Annone Veneto	19,69	19,08	19,5
Caorle	10,41	17,91	18,3
Cinto Caomaggiore	14,29	15,28	29,5
Concordia Sagittaria	18	21,06	20,9
Fossalta di Portogr.	17,68	19,5	35,7
Gruaro	14,29	18,96	25,8
Portogruaro	14,5	15,87	18,2
Pramaggiore	16,85	16,57	23,7
S. Michele al Tagl.	18,66	25	36,7
S. Stino di Livenza	13,84	17,97	25,6
Teglio Veneto	14,29	19,04	17,8
Eraclea	8,71	22,37	22,9

Le attività di raccolta differenziata sono localizzate nei cosiddetti ecocentri: si tratta di aree attrezzate e custodite per il conferimento dei vari materiali riciclabili e ingombranti, consentendo così una sorta di rilavorazione sui beni a fine vita, allo scopo di ottenerne un riutilizzo. La gestione di queste strutture potrebbe coinvolgere il cosiddetto terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali, organismi di cooperazione allo sviluppo, ecc.), in modo da favorire anche, indirettamente, l'occupazione di soggetti deboli. Nell'immagine che segue, la distribuzione degli ecocentri nella Provincia di Venezia.



Fonte: Rapporto Provinciale sui Rifiuti 2000

### 3.3. L'erogazione del servizio pubblico raccolta rifiuti e di igiene urbana nei comuni del Vento Orientale




Gestori del servizio di igiene urbana nei Comuni

COMUNI	servizio di igiene urbana
Annone Veneto	ASVO SpA
Caorle	ASVO SpA
Ceggia	Manutencoop
Cinto Caomaggiore	ASVO SpA
Concordia Sagittaria	ASVO SpA
Eraclea	ASVO SpA
Fossalta di Piave	ASI SpA
Fossalta di Portogruaro	ASVO SpA
Gruaro	ASVO SpA
Jesolo	ALISEA SpA
Meolo	VESTA SpA
Musile di Piave	ASI SpA
Noventa di Piave	ASI SpA
Portogruaro	ASVO SpA
Pramaggiore	ASVO SpA
San Donà di Piave	n.p.
San Michele al Tagliamento	ASVO SpA
Santo Stino di Livenza	ASVO SpA
Teglio Veneto	ASVO SpA
Torre di Mosto	n.p.

ASVO S.p.A.: Ambiente Servizi Venezia Orientale S.p.A.

**ASVO SPA**



Asvo SpA gestisce il servizio di igiene ambientale nei comuni del bacino VE1 e in Eraclea, del bacino Ve-2.

In un ipotesi di riposizionamento strategico, Asvo si propone ai comuni soci come società global service, in grado quindi di gestire tutti i servizi al cittadino come manutenzione del verde pubblico, degli immobili, dei cimiteri.

ASVO S.p.A. nasce dalla trasformazione in società di capitali del Consorzio del Veneto Orientale ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 del D.lgs. 267/2000. La società opera nell'ambito dei servizi pubblici a carattere locale ed in particolare nel settore dell'igiene ambientale. Negli ultimi anni ha esteso la gamma di servizi offerti e ampliato il territorio di riferimento in cui eroga il servizio includendo i Comuni di Carole ed Eraclea.

Nella seguente tabella si evidenzia la compagine societaria, rappresentata dai Comuni che partecipano alla società e dalle relative quote di partecipazione.

Comuni	Numero di azioni	Valore nominale	Quota di partecipazione
Annone Veneto	5.400	278.910	3,0%
Caorle	28.800	1.487.520	15,8%
Cinto Caomaggiore	5.400	278.910	3,0%
Concordia Sagittaria	19.800	1.022.670	10,9%
Fossalta di P.	10.800	557.820	5,9%
Gruaro	5.400	278.910	3,0%
Portogruaro	45.000	2.324.250	24,8%
Pramaggiore	5.400	278.910	3,0%
S. Michele al T.	30.600	1.580.490	16,8%
S. Stino di L.	19.800	1.022.670	10,9%
Teglio Veneto	3.600	185.940	2,0%
Eraclea	1.800	92.970	1,0%
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>181.800</b>	<b>9.389.970</b>	<b>100,0%</b>

Come si evince dalla tabella, il capitale sociale di ASVO S.p.A. è suddiviso in 181.800 azione del valore nominale di 51,65 Euro ed è integralmente detenuto dai Comuni.

Nella tabella successiva si rappresentano i rapporti contrattuali fra la società e gli Enti locali soci:

Comuni soci serviti	Servizio effettuato			Rapporto contrattuale	
	Raccolta RSU	Smaltimento RSU	Spazzamento strade	Contratto di servizio	Convenzione
Annone Veneto	X	X			X
Caorle	X	X	X	X	
Cinto Caomag.	X	X			X
Concordia Sag.	X	X	X	X	
Eraclea	X	X	X	X	
Fossalta di Port.	X	X			X
Gruaro	X	X			X
Portogruaro	X	X			X
Pramaggiore	X	X			X
S. Michele al T.	X	X	X		X
S. Stino di Livenza	X	X			X
Teglio Veneto	X	X			X

Si precisa che il servizio di raccolta dei rifiuti presso il Comune di S. Michele al Tagliamento è attualmente svolto dalla ditta Manutencoop Scarl e sarà gradualmente internalizzato.

Negli ultimi anni il servizio di raccolta rifiuti è stato potenziato anche attraverso di sei isole ecologiche nei Comuni di San Stino, Portoguraro, Concordia, Guaro, Pramaggiore e Fossalta. Per quanto attiene, invece, alla raccolta differenziata ha registrato un notevole impulso nel triennio 2000-2002, tuttavia permangono alcune realtà locali non in linea con le previsioni normative del Decreto Ronchi, che impone il 35% di raccolta differenziata entro il 2003.

A tal fine, il management della società, ha provveduto ad estendere, già dai primi mesi del 2003, la raccolta secco-umido a tutti i Comuni aderenti al bacino di riferimento.

Si rappresentano alcuni dati tecnici relativi alla raccolta di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati e alle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni soci.

<b>Raccolta rifiuti</b>	<b>Anno 2001</b>	<b>Anno 2002</b>
Rifiuti urbani differenziati raccolti	13.502	18.536
Rifiuti urbani indifferenziati raccolti	54.290	53.206
<b>Totale rifiuti urbani raccolti</b>	<b>67.792</b>	<b>71.742</b>

Per quanto riguarda il settore dello smaltimento, la difficoltà nel reperire nuovi siti in cui localizzare discariche autorizzate, nonché lo sfavore con cui il legislatore vede lo smaltimento dei rifiuti in discarica, ha indotto la società ad iniziare un intervento denominato Landfill Mining. L'intervento ha come obiettivo la bonifica e messa in sicurezza ambientale del lotto di discarica esaurito e nel contempo il reperimento di ulteriori volumi di rifiuti smaltibili. Si potrà, quindi, bonificare ed adeguare a più rigorosi standard di tutela ambientale il sito della discarica esaurito e , attraverso un trattamento innovativo dei rifiuti riesumati, reperire nuovi volumi per consentire alla società di affrontare senza particolari criticità il passaggio riciclo/recupero dei rifiuti, che verrà realizzato attraverso la costruzione del Polo Multifunzionale.

ASVO S.p.A. possiede la discarica "Centa Taglio" localizzata nel Comune di Portoguraro. La discarica è stata avviata nel 1987 e l'intervento di bonifica Landfill Mining consentirà di prorogarne la chiusura e garantire l'utilizzo della stessa per ulteriori tre anni (2006).

Nella discarica "Centa Taglio" sono smaltiti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nei Comuni soci e in altri Comuni del territorio provinciale. Complessivamente nella discarica sono smaltite circa 85.000-90.000 tonnellate di rifiuti l'anno e la seguente tabella rappresenta la diversa provenienza geografica dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

<b>Comuni</b>	<b>Anno 2001 (t)</b>	<b>Anno 2002 (t)</b>
Annone Veneto	1.344	1.262
Caorle	12.647	11.873
Cinto Caomaggiore	1.018	955
Concordia Sagittaria	4.190	3.934
Fossalta di Portogr.	2.284	2.144
Gruaro	1.023	960
Portogruaro	10.150	9.529
Pramaggiore	1.558	1.463
S. Michele al Tagl.	16.775	15.749
S. Stino di Livenza	4.817	4.522
Teglio Veneto	567	532
Eraclea	504	473
<b>Totale Comuni ASVO SpA</b>	<b>56.673</b>	<b>53.206</b>
<b>Totale extra bacino</b>	<b>20.993</b>	<b>26.459</b>
<b>Totale RSA</b>	<b>7.915</b>	<b>14.459</b>
<b>Totale smaltimento RSU Centa Taglio</b>	<b>85.581</b>	<b>94.124</b>

Si rappresentano nelle tabelle successive i dati economico-patrimoniali e le partecipazioni possedute da ASVO S.p.A. al 31/12/2002

<b>Principali voci di Bilancio</b>	
Capitale sociale	9.389.970
Fatturato	10.339.711
Attivo Netto	18.392.332
Utile/perdita	8.559
Costo del personale	2.967.039
Personale medio	83 unità

Indicatori economici - Fonte Bilancio 31/12/2002					
Conto economico		Stato patrimoniale			
Valore della produzione	10.621.950	Attivo		Passivo	
Costi della produzione	10.524.481	Imm. Mat. e Immat.	11.719.738	Patrimonio netto	11.085.577
Costi per il personale	2.967.039	Imm. Finanziarie	115.032	TFR	447.339
MOL	97.469	Attivo circolante	5.491.724	Debiti	5.165.886
Utile/perdita d'esercizio	8.559	Totale Attivo	18.392.332	Totale Passivo	18.392.332

ASVO S.p.A. sta implementando un nuovo modello di riassetto strategico articolato, sostanzialmente, in due fasi:

- nella prima fase, la società provvederà a costituire una nuova società ASVO Ambiente S.r.l. a cui sarà demandata la gestione del servizio di raccolta e spezzamento, comprensiva anche delle attività di raccolta differenziata.

Al fine di mantenere inalterati i rapporti contrattuali in essere in ASVO S.p.A., ASVO Ambiente S.r.l. svolgerà detto servizio attraverso l'affitto del ramo di azienda raccolta e spezzamento da ASVO S.p.A.. Per contro, ASVO S.p.A. focalizzerà inizialmente il proprio business sull'attività di smaltimento e progressivamente, a seguito dell'ampliamento dell'oggetto sociale ai servizi privi di rilevanza industriale, potrà svolgere anche altre attività oggi gestite in economia dai Comuni o attraverso appalti a ditte esterne (es. manutenzione strade, gestione immobili comunali etc...)

- nella seconda fase, successiva alla fase di start-up, ASVO Ambiente S.r.l. delibererà un aumento di capitale a favore del socio ASVO S.p.A. che provvederà a sottoscriverlo conferendo il ramo d'azienda raccolta e spezzamento. In tal modo, ASVO Ambiente S.r.l. acquisirà i cespiti inerenti il servizio, il personale impiegato nel ramo raccolta e spezzamento e la titolarità dei contratti di servizio, mentre ASVO S.p.A. riceverà una partecipazione di valore pari al patrimonio netto conferito.

In un momento immediatamente successivo, ASVO S.p.A. delibererà la cessione a titolo oneroso della propria partecipazione in ASVO Ambiente S.r.l. a favore degli Enti locali di riferimento, che potranno, quindi, acquisire delle quote attraverso un conferimento in natura. Nello specifico, i Comuni potranno conferire in ASVO S.p.A. parte dei cespiti relativi ai servizi a rilevanza industriale (reti e impianti irdico-fognari, reti gas) e altri beni di proprietà pubblica.

Alla luce del passaggio da tassa a tariffa (art. 49 D.lgs Ronchi), la creazione di ASVO Ambiente S.r.l., comporta, naturalmente, la ridefinizione dei flussi finanziari fra gli Enti locali e la società esistente ASVO S.p.A..

REGIME TARSU: l'Ente locale riscuote il tributo, trattiene una quota per l'aggio di riscossione, e trasferisce ad ASVO S.p.A. il corrispettivo per lo smaltimento (tonnellate smaltite X tariffa si smaltimento) , mentre riconosce direttamente ad ASVO Ambiente S.r.l. la parte residua relativa ai servizi di raccolta e spezzamento. Dall'altro lato, ASVO Ambiente corrisponde, fino al momento del conferimento, un canone di affitto ad ASVO S.p.A. per l'utilizzo del ramo d'azienda.


REGIME TARIFFA: il soggetto gestore riscuote direttamente la tariffa. In una prima fase, vigente sino al conferimento del ramo raccolta e spezzamento di ASVO S.p.A. in ASVO Ambiente S.r.l., ASVO S.p.A. è il soggetto gestore, titolare dei contratti di servizio e, come tale, riscuoterà direttamente la tariffa e riconoscerà ad ASVO Ambiente S.r.l. la quota relativa al ramo raccolta e spezzamento. In una seconda fase, ASVO Ambiente S.r.l., ricevendo in conferimento il ramo raccolta e spezzamento, acquisirà la titolarità dei contratti di servizio in essere e diverrà il soggetto gestore. ASVO Ambiente S.r.l., quindi, riscuoterà direttamente la tariffa e si avvarrà di società esterne (ASVO S.p.A. e in prospettiva, altre) per lo smaltimento dei rifiuti.

## ASI SPA



Asi Svolge il servizio di igiene urbana in tre comuni del bacino Venezia-3, e in particolare per Fossalta di Pieve, Musile, Noventa.

Per lo svolgimento di tale servizio, ha costituito con Alisea, di Jesolo la società di scopo Asia Ambiente.



ASIA SpA, essendo estremamente flessibile e specializzata nel settore dei rifiuti, potrebbe rappresentare il veicolo societario ideale per eventuali percorsi aggregativi sul territorio.

ASI Spa, operando prevalentemente nel settore idrico, sarà trattato in modo più approfondito nel paragrafo successivo.

## ALISEA SpA




Alisea SpA si occupa della gestione dei servizi ambientali nel territorio iesolano.

### L'Azienda è attiva in tre distinti settori di intervento:

- raccolta e smaltimento dei rifiuti (raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani, raccolta differenziata secco-umido, raccolta rifiuti riciclabili, raccolta verde, raccolta rifiuti ingombranti. Raccolta rifiuti urbani particolari, svuotamento cestini);
- gestione della discarica (realizzazione e gestione dell'impianto di compostaggio e dell'impianto di captazione del biogas);
- spazzamento e lavaggio delle strade urbane (spazzamento strade e marciapiedi, lavaggio del manto stradale, svuotamento dei cestini).

I soci:



Alisea S.p.A.	Quote di partecipazione
Comune di Jesolo	70%
APS S.p.A.	25%
Jesolo Turismo S.p.A.	5%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Rispettivamente, APS SpA è l'azienda che si occupa della gestione ambientale della Città di Padova, e la Jesolo Turismo SpA offre servizi turistici integrati.

Si precisa che l'attività di smaltimento rifiuti viene effettuata presso la discarica ubicata in località Piave Nuovo. Nel 2002 la società si è attivata al fine di avviare una nuova attività, complementare a quella di smaltimento, consistente nello sfruttamento energetico del biogas prodotto dai rifiuti.

A tal fine è stato stipulato un accordo con la società ASJA Ambiente Italia S.p.A. , specializzata nel settore dell'energia ed in particolar modo in quello dello sfruttamento del biogas.

Il contratto prevede la suddivisione dei costi e degli utili fra le due società nella percentuale del 51% (ALISEA S.p.A.) e del 49% (ASJA S.p.A- Torino).

Si deve infine segnalare, che la società ha costituito nel giugno del 2002 con ASI S.p.A. (Azienda Servizi Integrati S.p.A.) una nuova società, ASIA S.r.l. (Azienda Servizi Integrati Ambientali S.r.l.).

La società dispone di un capitale sociale di 100.000 euro suddiviso in 80.000 quote ordinarie ciascuna del valore nominale par ad 1,00 euro e 20.000 quote di prestazioni accessorie di uguale valore nominale. ALISEA S.p.A. è unico socio titolare delle quote con prestazioni accessorie corrispondenti al 20% del capitale sociale.

Partecipazioni		
Società	Quota	Valore quota
ASIA S.r.l.	20%	20.000

L'oggetto della società è articolato e comprende tutti i servizi ambientali, contempla inoltre la produzione e distribuzione di energia con realizzazione e gestione dei relativi impianti. Nell'atto costitutivo è previsto, inoltre, che ALISEA S.p.A. esegua a favore della società le attività di raccolta RSU, rifiuti ingombranti, raccolta differenziata, trasporto presso impianti di smaltimento, recupero, riciclaggio e valorizzazione dei rifiuti.

L'obiettivo di ASIA S.r.l., stabilito dai Comuni soci di ASI S.p.A. (Comune di Jesolo, di San donà di Piave, di Musile di Piave, di Noventa di Piave, Ceggia, Meolo etc...) è quello di affidare alla nuova società in un prossimo futuro, lo svolgimento di tutti i servizi ambientali presso i propri territori comunali.

Al fine di completare l'analisi si rappresentano i principali dati di Bilancio al 31/12/2002.

<b>Principali voci di Bilancio</b>	
Capitale sociale	415.000
Fatturato	8.166.570
Attivo Netto	6.125.364
Utile/perdita	212.005
Costo del personale	2.441.884
Personale medio	70 unità

<b>Indicatori economici - Fonte Bilancio 31/12/2002</b>					
<b>Conto economico</b>		<b>Stato patrimoniale</b>			
Valore della produzione	8.256.317	Attivo		Passivo	
Costi della produzione	7.939.851	Imm. Mat. e Immat.	1.008.029	Patrimonio netto	1.328.841
Costi per il personale	2.441.884	Imm. Finanziarie	20.052	TFR	119.448
MOL	316.466	Attivo circolante	4.859.511	Debiti	2.335.682
Utile/perdita d'esercizio	212.005	Totale Attivo	6.125.364	Totale Passivo	6.125.364

VESTA S.p.A.



VESTA è una società per azioni nata nel dicembre del 2001 dalla fusione avvenuta fra AMAV S.p.A. e ASPIV S.p.A.. La società, interamente partecipata dal Comune di Venezia, gestisce i servizi indispensabili al territorio e al cittadino e gli interventi di recupero ambientale, con un bacino di utenza di circa 320.000 abitanti, nei Comuni di Venezia, Cavallino Preporti, Marcon, Meolo e Quarto d'Altino. VESTA S.p.A. opera inoltre con società partecipate e controllate, nella provincia di Venezia, Rovigo, Treviso, Belluno, Cosenza, Napoli e nella città di Kosice in Slovacchia.

Le attività svolte dalla società sono:

- Ciclo idrico integrato: servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile ad un bacino di utenza di circa 300.000 abitanti residenti nei Comuni di Venezia e Cavallino-Treporti; servizio di depurazione delle acque reflue per un bacino di circa 600.000 abitanti; il servizio di fognatura per i Comuni di Venezia e di Cavallino-Treporti; servizio di gestione acquedotto industriale per conto del consorzio utenti di Porto Marghera.
- Servizi ambientali: igiene urbana, raccolta, trasporto smaltimento, trasformazione e riciclaggio rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti speciali, tossico nocivi e bonifiche ambientali. La società dispone di un impianto di termovalorizzazione, di un impianto di compostaggio ed un impianto di produzione CDR. La società fornisce il servizio ad un bacino di utenza di circa 360.000 persone, comprendenti il Comune di Venezia, di Cavallino, di Marcon, Quarto d'Altino e Meolo.
- Servizi urbani collettivi e territoriali: gestione del verde pubblico, gestione integrata del ciclo cimiteriale, gestione di mercati all'ingrosso e al dettaglio, di centri agroalimentari e di approvvigionamento;
- Servizio di energia: fornitura gas metano;

Per quanto attiene in particolare al servizio di igiene ambientale, VESTA S.p.A. ha avviato nel corso del 2002, il servizio di gestione integrata della raccolta rifiuti nel **Comune di Meolo**, utilizzando personale della società.

La società offre ai cittadini del Comune di Meolo i seguenti servizi:

- raccolta rifiuti solidi urbani;
- raccolta frazione umida;
- raccolta differenziata;
- spazzamento.

Come previsto dalle disposizioni del Decreto n.22/97, il Comune di Meolo ha già provveduto al passaggio da tassa a tariffa. La tariffa è approvata dall'Amministrazione comunale e il servizio di applicazione, riscossione ed accertamento della stessa è affidato a VESTA S.p.A..

Si completa l'analisi con la rappresentazione dei principali dati di Bilancio al 31/12/2002

<b>Principali voci di Bilancio</b>	
Capitale sociale	36.500.000
Fatturato	10.339.711
Attivo Netto	215.223.649
Utile/perdita	-13.258.916
Costo del personale	56.660.416
Personale medio	1.357 unità

<b>Indicatori economici - Fonte Bilancio 31/12/2002</b>					
<b>Conto economico</b>		<b>Stato patrimoniale</b>			
		Attivo		Passivo	
Valore della produzione	152.893.674				
Costi della produzione	159.761.343	Imm. Mat. e Immat.	110.756.112	Patrimonio netto	47.015.761
Costi per il personale	56.660.416	Imm. Finanziarie	4.095.100	TFR	23.161.706
MOL	-6.867.669	Attivo circolante	100.115.651	Debiti	120.013.223
Utile/perdita d'esercizio	-13.258.916	Totale Attivo	215.223.649	Totale Passivo	215.223.649

### 3.4. Settore idrico



La Legge Galli, prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico (tenuto conto del P.R.R.A. e del Piano acquedotti, nonché della localizzazione delle Risorse idriche) e della dimensione gestionale.

Per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente: l'Autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio e i Soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio.

La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali. Questa legge disciplina ed individua gli ambiti territoriali ottimali e le forme e i modi di cooperazione fra Comuni e Province all'interno dello stesso ambito, nonché i rapporti fra gli enti locali e i soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali, denominati:

- I. ATO AV (Alto Veneto);
- II. ATO B (Bacchiglione);
- III. ATO BR (Brenta);
- IV. ATO LV (Laguna di Venezia);
- V. ATO P (Polesine);
- VI. ATO VC (Valle del Chiampo);
- VII. ATO VO (Veneto Orientale);
- VIII. ATO V (Veronese);


Di seguito è riportata un cartina raffigurante la suddivisione della Regione Veneto negli 8 Ambiti Territoriali Ottimali secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 27 marzo 1998 n.5.

L'ATO Veneto Orientale è raffigurato in Arancione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della Legge 36/94 definisce contenuti e effetti del Piano d'Ambito e della Convenzione di Affidamento.

Inoltre sempre in attuazione della Legge Galli l'ATO determina la tariffa e può articolare la stessa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.

La Legge Regione Veneto n. 5/98 ha data attuazione a quanto previsto dalla Legge Galli prospettando prospettando per il Veneto, stando ai dati del giugno 2002, un quadro di sintesi delle attività articolato come riassunto nella successiva tabella



	RICOGNIZIONE			SALVAGUARDIA			PIANO D'AMBITO			FORMA GESTIONE			CONV. GESTORI			
	NON AVVIATA	IN CORSO	TERMINATA	NON AVVIATA	IN CORSO	TERMINATA	AFFIDATO	REDATTO	APPROVATO	CONCESSIONE	AFFIDAMENTO DIRETO	NON DEFINITA	NON AVVIATA	NON AVVIATA	INCOMPLETA	TERMINATA
<b>AATO</b>																
<b>ALTO VENETO</b>			X				X				X		X			
<b>BACCHIGLIONE</b>			X			X	X					X			X	
<b>BRENTA</b>				X							X		X			
<b>LAGUNA DI VENEZIA</b>			X	X							X		X			
<b>POLESINE</b>			X		X		X				X					X
<b>VALLE DEL CHIAMPO</b>			X						X		X				X	
<b>VENETO ORIENTALE</b>	X				X							X	X			
<b>VERONESE</b>	X			X								X	X			
<b>TOTALE</b>	2	4	2	3	3	1	3		1		2	6	5	2	1	

L'**Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale** è costituito da 115 Comuni (89 in Provincia di Treviso, 22 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno e 1 in Provincia di Vicenza).

Tale Ambito ha una superficie di oltre 3.500 Km quadrati, ha una popolazione residente di circa 900.000 abitanti e un fabbisogno idropotabile di circa 7600 litri/secondo

Nel dettaglio avremo:

### **PROVINCIA DI TREVISO (AMBITO 1)**

*Comuni appartenenti all'ambito di depurazione*

Alano di Piave	Altivole	Asolo
Borso del Grappa	Caerano San Marco	Castelcucco
Castelfranco Veneto	Castello di Codego	Cavaso del Tomba
Cornuda	Crespano del Grappa	Crocetta del Montello
Fonte	Loria	Raser
Monfumo	Montebelluna	Russolente
Quero	Paderno del Grappa	Pederobba
Possagno	Riese Pio X	S. Zenone degli Ezzellini

### **PROVINCIA DI TREVISO (AMBITO 2)**

*Comuni appartenenti all'ambito di depurazione*

Cappella Maggiore	Chiarano	Cimadolmo
Codognè	Colle Umberto	Conegliano
Cordignano	Fontanelle	Fregona
Gaiarine	Godega di Santurbano	Gorgo al Monticano
Mansuè	Mareno di Piave	Meduna di Livenza
Motta di Livenza	Oderzo	Ormelle
Orsago	Ponte di Piave	Portobuffolè
Salgareda	San Fior	San Pietro di Feletto
San Polo di Piave	San Vendemmiانو	Santa Lucia di Piave
Sarmede	Susegana	Vazzola
Vittorio Veneto		

### **PROVINCIA DI TREVISO (AMBITO 3)**

*Comuni appartenenti all'ambito di depurazione*

Arcade	Breda di Piave	Callalta
Carbonera	Casale sul Sile	Casier
Giavera del Montello	Istrana	Marcon
Montello	Maserada sul Piave	Meolo

Monastier di Treviso	Morgano	Nervesa della Battaglia
Paese	Ponzano Veneto	Povegliano
Preganziol	Quarto d'Altino	Quinto di Treviso
Roncade	San Biagio di Silea	Spresiano
Trevignano	Treviso	Vedelago
Villorba	Volpago del Montello	Zero Branco

**PROVINCIA DI TREVISO (AMBITO 4)**

*Comuni appartenenti all'ambito di depurazione*

Cison di Valmarino	Farra di Soligo	Follina
Miane	Moriago della Battaglia	Pieve di Soligo
Refrontolo	Revine Lago	Segusino
Sernaglia della Battaglia	Tarzo	Valdobbiadene
Vas	Vidor	

**PROVINCIA DI VENEZIA (AMBITO 1)**

*Comuni appartenenti all'ambito di depurazione*

Annone Veneto	Cinto Caomaggiore	Concordia Sagittaria
Fossalta di Portogruaro	Portogruaro	Pramaggiore
San Michele al Tagliamento	San Stino di Livenza	Teglio Veneto

**PROVINCIA DI VENEZIA (AMBITO 2)**

*Comuni appartenenti all'ambito di depurazione*

Carole	Ceggia	Cessalto
Eraclea	Fossalta di Piave	Jesolo
Musile di Piave	Noventa di Piave	San Donà di Piave
Torre di Mosto	Zenson di Piave	

Occorre precisare che secondo quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto al fine della migliore gestione ambientale e al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli-Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.

L'articolo 13 stabilisce il programma pluriennale degli interventi in osservanza di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36/1994, secondo la quale gli enti locali partecipanti all'ambito, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti.

L'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere presentata dagli enti locali partecipanti all'ambito, entro centottanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, approva il programma pluriennale degli interventi articolato per gestioni ed il relativo piano finanziario, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.

I comuni appartenenti all'Ambito Veneto Orientale hanno previsto una consistente serie di interventi suddivisibili in:

1. Interventi fuori dal bacino scolante in laguna,
2. Interventi ricadenti nel bacino scolante in laguna ed
3. Interventi di carattere generale.

## L'ATO Veneto Orientale


Nell'ATO VO, del Veneto Orientale, operano i seguenti gestori:

- Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave
- Azienda Servizi Integrati ASI SpA
- Servizi Idrici della Castellana a.s.c.
- Servizi Idrici Sinistra Piave
- Consorzio Intercomunale dell'Alto Trevigiano
- Consorzio Schievenin dell'Alto Trevigiano
- Consorzio Acquedotto Livenza
- Consorzio Acquedotto Basso Tagliamento.

I comuni della Conferenza dei sindaci sono così serviti:

<b>COMUNI</b>	<b>servizio idrico integrato</b>
Annone Veneto	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA
Caorle EST	CONS. ACQUED. INTERREG. BASSO TAGLIAMENTO
Caorle OVEST	ASI SPA
Ceggia	ASI SPA
Cinto Caomaggiore	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA
Concordia Sagittaria	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA
Eraclea	ASI SPA
Fossalta di Piave	ASI SPA
Fossalta di Portogruaro	CONS. ACQUED. INTERREG. BASSO TAGLIAMENTO
Gruaro	CONS. ACQUED. INTERREG. BASSO TAGLIAMENTO
Jesolo	ASI SPA
Meolo	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE SPA
Musile di Piave	ASI SPA
Noventa di Piave	ASI SPA
Portogruaro	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA
Pramaggiore	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA
San Donà di Piave	ASI SPA
San Michele al Tagliamento	CONS. ACQUED. INTERREG. BASSO TAGLIAMENTO
Santo Stino di Livenza	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA
Teglio Veneto	CONS. ACQUED. INTERREG. BASSO TAGLIAMENTO
Torre di Mosto	ASI SPA

### 3.5. I Soggetti gestori del servizio idrico



I 20 comuni della Conferenza dei sindaci sono serviti da ASI SpA, Acque del Basso Livenza, Consorzio acquedotto del Basso Tagliamento. Un Comune (Meolo) è servito da Sile Piave.

## ASI SpA



Costituita da circa 50 anni, Società per azioni da un anno, ASI SpA svolge il servizio idrico integrato su un territorio di 11 comuni soci, per un totale di circa 200.000 abitanti residenti.

Comuni soci di ASI SpA:

Caorle  
Ceggia  
Cessalto  
Eraclea  
Fossalta di Piave  
Jesolo  
Musile di Piave  
Noventa di Piave  
San Donà di piave  
Torre di Mosto  
Zenson di Piave

Uno degli elementi di più elevato valore aggiunto è la presenza di un efficiente e moderno laboratorio di analisi, in cui si è operato un percorso di crescita di know how e di competenze acquisite.

<b>Conto economico</b>		<b>Stato patrimoniale</b>			
Valore della produzione	13.801.783	Attivo		Passivo	
Costi della produzione	13.518.877	Imm. Mat. e Immat.	10.917.477	Patrimonio netto	8.092.153
Costi per il personale	5.412.045	Imm. Finanziarie	85.574	TFR	1.076.330
MOL	282.906	Attivo circolante	13.692.984	Debiti	11.537.843
Utile/perdita d'esercizio	-257.509	Totale Attivo	24.724.853	Totale Passivo	24.724.853

<b>Principali voci di Bilancio</b>	
Capitale sociale	2.986.000
Fatturato	12.174.332
Utile/perdita	-257.509
Costo del personale	5.412.045
Personale medio	138 unità

Elenco dei servizi forniti ai comuni soci:

	acquedotto	Fognatura	Depurazione	Rifiuti agricoli	RSU
Caorle	X	X	X	X	
Ceggia	X	X	X	X	
Cessalto	X	X	X	X	
Eraclea	X	X	X	X	
Fossalta di Piave	X	X	X	X	x
Jesolo	X	X	X	X	
Musile di Piave	X	X	X	X	X
Noventa di Piave	X	X	X	X	X
San Donà di Piave	X	X	X	X	
Torre di Mosto	X			X	
Zenson di Piave	X	x	x	X	
Cavallino Treponti (comune non socio)				X	


### **PIAVE SERVIZI SPA**

Con Sile Piave SpA di Roncade (Treviso) e Sinistra Piave Srl di Codognè, (Treviso), ASI SpA ha costituito la società consortile **PIAVE SERVIZI**.

La nuova Società interprovinciale opera in un territorio che si estende dalle Prealpi trevigiane al mar Adriatico su una superficie complessiva di circa 1.520 kmq, per 46 comuni e una popolazione di 400.000 abitanti residenti, che diventano 700-800.000 nel periodo estivo.

La nuova società è stata costruita per dare avvio a un futuro processo di aggregazione finalizzato al mantenimento di un fondamentale collegamento tra il territorio, i cittadini-utenti e le istituzioni locali. Essa

costituisce il mezzo di e lo strumento per perseguire il coordinamento di parte delle attività delle Società consorziate, un risparmio sui costi di gestione accomunando varie fasi deòl ciclo produttivo delle rispettive imprese, utilizzare più convenientemente tutte le potenzialità disponibili dei singoli soci realizzando economie di scala, allargando le competenze a più servizi pubblici.



## ACQUE DEL BASSO DI LIVENZA S.p.A.

Nel 1995, in attuazione delle Legge 142/1990, il Consorzio Interregionale Acquedotto Basso Livenza divenne Azienda speciale consortile. I Comuni con l'approvazione della nuova convenzione e dello statuto, affidarono al consorzio la gestione del servizio idrico integrato e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

Nel 2003, il Consorzio Acquedotto Basso Livenza ha provveduto alla trasformazione in società per azioni assumendo la nuova denominazione di Acque del Basso Livenza S.p.A.

La società attualmente opera nell'ambito del settore della captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile nonché in quello della depurazione e della fognatura.

Nella tabella successiva si evidenzia la compagine societaria, si precisa che le quote di partecipazione sono state determinate sulla base delle quote possedute da ciascun Comune prima della trasformazione (Bilancio 31/12/2002).

Comuni	Quota di partecipazione
Annone Veneto	6,9%
Pramaggiore	6,9%
Cinto Caomaggiore	6,1%
San Stino di L.	10,7%
Concordia Sagittaria	9,9%
Portogruaro	16,8%
Meduna di Livenza	6,1%
Pravisdomini	6,1%
Azzano Decimo	9,9%
Pasiano	8,4%
Chions	6,9%
Sesto del Reghena	5,3%
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>100,0%</b>

La società, a controllo totalmente pubblico, gestisce il servizio idrico integrato nei Comuni di Annone Veneto, Pramaggiore, Cinto Caomaggiore, S. Stino di Livenza, Concordia Sagittaria e Portogruaro in provincia di Venezia, Meduna Livenza in provincia di Treviso e i rimanenti Comuni in Provincia di Pordenone.

Nella tabella successiva si evidenziano alcuni dati tecnici attinenti al servizio svolto:

Pozzi	30
Rete di adduzione	200 Km
Rete di distribuzione	1.000 Km
Impianti di distribuzione	20 impianti di trattamento primario 24 impianti biologici
Reti fognarie	200 Km
Bacino di utenza	13 Comuni

Per quanto attiene ai programmi di investimento, la società sta continuando nel programma di ammodernamento tecnologico delle reti e degli impianti al fine di assicurare l'erogazione di un servizio gradualmente ottimale. Per quanto riguarda il settore fognatura e depurazione sono stati avviati, sugli impianti trasferiti dai Comuni consorziati, interventi di ottimizzazione e razionalizzazione strutturale ed organizzativo-gestionale.

Si evidenziano nel seguente prospetto le principali voci di Bilancio:

<b>Principali voci di Bilancio</b>	
Capitale sociale	10.235.072
Fatturato	6.317.158
Attivo Netto	33.146.965
Utile/perdita	94.145
Costo del personale	1.636.257
Personale medio	45 unità

<b>Indicatori economici - Fonte Bilancio 31/12/2002</b>					
<b>Conto economico</b>		<b>Stato patrimoniale</b>			
Valore della produzione	6.404.754	Attivo		Passivo	
Costi della produzione	6.410.391	Imm. Mat. e Immat.	28.833.101	Patrimonio netto	26.444.518
Costi per il personale	1.636.257	Imm. Finanziarie	21.109	TFR	333.646
MOL	-5.637	Attivo circolante	4.284.888	Debiti	6.256.480
Utile/perdita d'esercizio	94.145	Totale Attivo	33.146.965	Totale Passivo	33.146.965

Partecipazioni		
Società	Quota	Valore quota
ALTINIA S.r.l.	25%	15.000

La società sta valutando l'ipotesi di scorporare le reti, gli impianti e le altre dotazioni e di conferirle in un'apposita società di capitali, in cui saranno traslate anche le reti, gli impianti e le altre dotazioni dei comuni consorziati. Alla costituzione e patrimonializzazione della società seguirà la realizzazione di una società di gestione dei servizi con il Consorzio Basso Tagliamento di Fossalza di Portogruaro e Servizi S.p.A. di San Vito al Tagliamento, al fine di creare un'unica realtà in grado di assicurare il servizio idrico a tutti i Comuni nell'area del bacino idrografico del fiume Lémene.

Acque del Basso Livenza S.p.A. si propone di estendere i servizi di fognatura e depurazione anche ai Comuni di Pramaggiore e Sesto del Reghena che ancora gestiscono in economia il servizio.

## CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERREGIONALE BASSO TAGLIAMENTO

Il Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento è costituito tra i Comuni di Cordovado, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, S. Michele al Tagliamento, Portogruaro (per le frazioni di Giussago e Lugugnana) e Carole (per le frazioni di Brussa e Villaviera. A detto consorzio aderisce anche il Comune di San Vito al Tagliamento.

Il Consorzio è costituito per la durata di 30 anni ed ha il compito della progettazione, costruzione, gestione degli impianti e reti di adduzione dell'acqua potabile, nonché della gestione e manutenzione degli impianti e reti di distribuzione sia con fondi statali, regionali e dei Comuni consorziati che con entrate proprie. Al Consorzio sono attribuite anche le ulteriori funzioni di gestione dei servizi di fognatura e depurazione per gli Enti consorziati dietro riconoscimento di un canone.

Nella seguente tabella si rappresentano le quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato:

Comuni	Quote associative degli enti consorziati
Gruaro	6
Teglio Veneto	6
Fossalta di P.	8
S. Michele al T.	23
Portogruaro	6
Caorle	5
Cordovado	5
S.Vito al T.	5
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>

Ciascun Comune è titolare di una quota di partecipazione per ogni 500 utenze presenti nel proprio territorio o frazione superiore a 250. Al Comune con meno di 250 utenze è comunque assicurata una quota di partecipazione. Ai soli fini della determinazione delle presenze e delle maggioranze nelle sedute dell'Assemblea Consortile, ciascuno degli Enti locali in rapporto ai loro conferimenti storico-economico ed alla qualità di Enti fondatori, ovvero di soggetti aderenti al Consorzio, vengono attribuite, quale correttivo ulteriori quattro quote di partecipazione.

Si rappresentano nel prospetto seguente le principali voci di Conto economico e Stato patrimoniale:

<b>Indicatori economici - Fonte Bilancio 31/12/2002</b>					
<b>Conto economico</b>			<b>Stato patrimoniale</b>		
Valore della produzione	4.362.945	Attivo		Passivo	
Costi della produzione	4.193.475	Imm. Mat. e Immat.	7.996.999	Patrimonio netto	6.475.517
Costi per il personale	1.069.287	Imm. Finanziarie	46.376	TFR	222.000
MOL	169.470	Attivo circolante	154.205	Debiti	6.529.691
Utile/perdita d'esercizio	13.070	Totale Attivo	13.230.573	Totale Passivo	13.230.573

<b>Partecipazioni</b>		
<b>Società</b>	<b>Quota</b>	<b>Valore quota</b>
ALTINIA S.r.l.	20%	23.250

Il Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento prevede la trasformazione del consorzio in società di capitali. A tal fine è già stato commissionato uno studio relativo alla futura possibilità di scorporo delle reti , degli impianti e delle altre dotazioni, che costituiscono l'attuale patrimonio del Consorzio, per essere conferiti ad una società di capitali.

## AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILI PIAVE S.p.A.



**SILE-PIAVE S.p.A.**

L'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A., precedentemente Consorzio Acquedotti Sile-Piave e successivamente Azienda Speciale Consorziale Servizi Idrici Sile-Piave, ha proceduto alla trasformazione in S.p.A. nell'anno 2000. La società opera nel settore acquedottistico dal 1965 e nel settore del trattamento delle acque reflue dal 1998.

La compagine societaria è così costituita: Comune di Casale sul Sile, Comune di Casier, Comune di Monastier, Comune di Roncade, Comune di Silea e di San Biagio di Callalta in Provincia di Treviso e i Comuni di Marcon, **Meolo**, e Quarto d'Altino in Provincia di Venezia.

Le quote di partecipazione di ciascun Comune associato sono le seguenti:

Comuni	Quota di partecipazione
Roncade	16,0%
Silea	11,0%
San Biagio di Callalta	13,0%
Monastier	5,0%
Casale sul Sile	11,0%
Casier	10,0%
Quarto d'Altino	10,0%
Marcon	16,0%
Meolo	8,0%
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>100,0%</b>

La società ha attualmente per oggetto la gestione diretta della distribuzione dell'acqua potabile, dell'esercizio e manutenzione delle relative opere e della gestione della rete fognaria, nonché degli impianti di sollevamento e depurazione comunali.

Nella tabella seguente si rappresentano alcuni dati significativi della società:

Bacino di riferimento	Comune di Casale sul Sile, Casier, Monastier, Roncade, Silea, San Biagio di Callalta, Marcon, Meolo e Quarto d'Altino
Servizi erogati	Servizio Idrico Integrato
Abitanti del Bacino	86.580
Utenze acqua potabile	30.240
Utenze servizio fognatura	20.178
Lunghezza rete idrica	140 Km
Lunghezza rete fognaria	50 Km
Numero contatori installati	1.447
Acqua erogata	8.916.834 mc
Reti e impianti	Proprietà comunale

La società ha l'obiettivo di sviluppare e realizzare una serie di interventi significativi sulla rete fognaria dei Comuni soci, in particolare, si sta attivando al fine di razionalizzare le reti locali in un sistema fognario integrato.

Il Progetto assume il ruolo e la funzione di atto di pianificazione strategica per la razionalizzazione, l'ottimizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture fognarie all'interno del bacino. L'attuazione degli interventi previsti, alcuni già finanziati altri da finanziare, consentirà nel medio periodo di disporre di reti fognarie e impianti più efficienti e meglio gestibili, con ripercussioni sulla gestione.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

la riduzione degli impianti e delle strutture di depurazione, con l'eliminazione delle piccole unità poco funzionali e di basso profilo tecnologico e strumentale;

la concentrazione dell'attività depurativa su pochi impianti ( 4 o 5 rispetto ai 18 esistenti);

la dotazione agli impianti di idonei e affidabili sistemi di telecontrollo;

l'ampliamento delle reti fognarie principali, in particolare nelle zone ad alta intensità abitativa;

la separazione dei flussi di fognatura eliminando progressivamente le fognature miste e realizzando parallelamente specifiche fognature nere.

Gli interventi previsti, sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria, conducono, inevitabilmente, ad un risultato negativo nel settore fognatura e depurazione, peraltro ben compensato dal risultato del settore acque potabili, in quanto l'attuale livello della tariffa non consente di coprire i costi determinati dai rilevanti oneri di manutenzione straordinaria.

Nella tabella seguente si rappresentano le principali voci di Bilancio, e nello specifico di Conto economico e Stato Patrimoniale

<b>Principali voci di Bilancio</b>	
Capitale sociale	1.494.096
Fatturato	4.723.723
Attivo Netto	16.063.018
Utile/perdita	231.882
Costo del personale	1.449.450
Personale medio	34 unità

<b>Indicatori economici - Fonte Bilancio 31/12/2001</b>					
<b>Conto economico</b>		<b>Stato patrimoniale</b>			
Valore della produzione	6.115.091	Attivo		Passivo	
Costi della produzione	5.799.659	Imm. Mat. e Immat.	11.072.750	Patrimonio netto	6.076.475
Costi per il personale	1.449.450	Imm. Finanziarie	4.000	TFR	367.381
MOL	315.432	Attivo circolante	4.977.270	Debiti	5.891.322
Utile/perdita d'esercizio	231.882	Totale Attivo	16.063.018	Totale Passivo	16.063.018

### 3.5. Settore Gas



COMUNI	servizio gas
Annone Veneto	CAMUZZI
Caorle	ITALGAS
Ceggia	ASCOPIAVE
Cinto Caomaggiore	CAMUZZI
Concordia Sagittaria	NORD ITALIA GAS
Eraclea	ITALGAS
Fossalta di Piave	ASCOPIAVE
Fossalta di Portogruaro	NORD ITALIA GAS
Gruaro	NORD ITALIA GAS
Jesolo	ITALGAS
Meolo	ASCOPIAVE
Musile di Piave	SERENISSIMA GAS
Noventa di Piave	SERENISSIMA GAS
Portogruaro	NORD ITALIA GAS
Pramaggiore	CAMUZZI
San Donà di Piave	SERENISSIMA GAS
San Michele al Tagliamento	CAMUZZI
Santo Stino di Livenza	CAMUZZI
Teglio Veneto	NORD ITALIA GAS
Torre di Mosto	ASCOPIAVE

Come si può vedere dalla tabella riportata, le società presenti sul territorio sono Nord Italia Gas, Italgas, Ascopiave, Camuzzi, Serenissima gas.

## CAMUZZI GAZMETRI S.p.A.

Il Gruppo Camuzzi nasce a Milano nel 1929. Nel 1992 il Gruppo in occasione dei processi di privatizzazione nei settori del gas e dell'energia elettrica, inizia la diversificazione estera, acquisendo concessioni nel mercato argentino. Attualmente il 40% del Gruppo Camuzzi è stato acquistato da Enel.

Il Gruppo Camuzzi opera in Italia nei seguenti settori:

distribuzione del gas naturale a mezzo rete, sia ad utenti civili che industriali;

raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani e trattamento dei rifiuti tossici e industriali;

costruzione e gestione di impianti relativi al ciclo idrico integrato;

trattamento e distribuzione delle acque: approvvigionamento, potabilizzazione delle acque ad uso civile e industriale in ingresso e in uscita;


trasporto, distribuzione e raccolta dei reflui;

la fornitura di servizi di telefonia e di telecomunicazioni;

l'edizione, la pubblicazione, la vendita e la distribuzione di stampa periodica e prodotti editoriali.

Camuzzi Gazometri S.p.A. è la Capogruppo ma anche la società operativa nella tradizionale attività di distribuzione secondaria del gas in Italia.

Nella tabella successiva si evidenzia la struttura azionaria di Camuzzi Gazometri S.p.A.:




L'azienda è presente in più di 420 Comuni, 11 dei quali capoluoghi di provincia, concentrati soprattutto nelle aree del centro-nord ed in Puglia, e serve oltre 875 mila clienti. La società distribuisce, inoltre, tramite reti canalizzate in sette Comuni della provincia di Lucca, in quarantacinque Comuni in Piemonte, Friuli e Veneto, in ventotto Comuni nelle province di Milano, Bergamo, Cremona e Lodi ed è attiva nella progettazione e costruzioni degli impianti funzionali a tale attività.

Nella provincia di Venezia, Camuzzi Gazometri S.p.A. svolge l'attività di distribuzione del gas naturale nei Comuni di: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Martellago, Noale, Pramaggiore, Salzano, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Scorzè.

## ITALGAS

Il Gruppo Italgas è una realtà di rilevanza internazionale, leader in Italia nel settore della vendita del metano per usi civili. Le società del Gruppo Italgas svolgono l'attività di distribuzione gas in oltre 1.400 Comuni, utilizzando una rete di quasi 46.000 km. All'estero il Gruppo è presente in modo più consolidato in Argentina e in Ungheria. Ulteriori opportunità di sviluppo in Grecia, in Portogallo, in Slovenia e in Brasile hanno rafforzato il processo di internazionalizzazione di questi ultimi anni. Appartengono al gruppo 26 aziende, italiane ed estere, alla cui guida c'è Italgas S.p.A..

Nella seguente tabella si evidenzia la compagine societaria del Gruppo Italgas.



Italgas S.p.A. è una società che opera, direttamente o tramite proprie controllate, nella distribuzione del gas naturale e nello svolgimento delle attività ad essa correlate. Il controllo di Italgas S.p.A. è detenuto di fatto da ENI S.p.A. che, tramite la sua controllata Sodif S.p.A., detiene una partecipazione pari al 43,96% circa del capitale di Italgas.

In seguito all'applicazione del Decreto Letta nel Gruppo Italgas sono state costituite tre nuove società con il compito di gestire tutte le attività di vendita del metano:

*Fiorentinagas Clienti S.p.A.*: costituita il 1° gennaio 2002. Alla società è stato conferito il ramo d'azienda per la vendita gas di Fiorentina gas S.p.A., società titolare della concessione per la distribuzione del gas nel Comune di Firenze ed in alcuni Comuni limitrofi. Il capitale sociale di Fiorentinagas Clienti S.p.A. è detenuto al 100% da Fiorentina Gas S.p.A. Il 51,03% del capitale sociale di quest'ultima società è detenuto da ENI (il 41,75% da Italgas e il 9,28% direttamente da ENI), mentre la restante parte è detenuta dal Comune di Firenze ed in misura marginale da altri Enti locali.

*Napoletanagas Clienti S.p.A.*: il primo gennaio 2002 in coerenza con quanto stabilito dal Decreto Letta, Napoletanagas, ha provveduto a separare le attività tecniche da quelle di vendita. A tale proposito, è stata costituita la nuova società di capitali Napoletanagas Clienti S.p.A. che cura i rapporti commerciali con i clienti e svolge le attività finalizzate a sviluppare il mercato e a soddisfarne le richieste. Napoletanagas S.p.A. gestisce il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Napoli, Caserta e Benevento ed in altri 69 Comuni della Campania. Napoletanagas S.p.A. svolge, inoltre, servizi di gestione del ciclo idrico integrato (distribuzione di acqua per usi civili, raccolta, depurazione e smaltimento acque reflue, servizi di fognatura) e, più in generale servizi di pubblica utilità. La società è controllata da Italgas S.p.A., che detiene direttamente il 78,2% circa del capitale sociale, la restante quota è detenuta da SNAMS.p.A.

*Italgas Più S.p.A.*: nell'ottobre del 2001, Italgas S.p.A. per ottemperare alla direttiva di separazione societaria delle attività di vendita del gas da quelle di distribuzione, prevista dal Decreto Letta, ha conferito all'Italgas Più S.p.A. il ramo d'azienda attinente l'attività di vendita del gas e di gestione dei clienti. A conferma di ciò, nel corso del 2002, Italgas Più S.p.A., al fine di garantire al cliente un migliore servizio ed offrirne dei nuovi, ha concentrato la sua attività in azioni tendenti a consolidare, e ulteriormente sviluppare, l'offerta e la propria linea organizzativa e tecnologica. Questo orientamento ha comportato il lancio di alcune attività diversificate al fine di poter offrire ai propri clienti un servizio più ampio e completo nell'ambito dei bisogni legati all'energia e al calore.

In questa direzione è stata avviata l'attività di "post-contatore", consistente principalmente nella manutenzione ordinaria e straordinaria della apparecchiature termiche dei clienti. I clienti di Italgas Più S.p.A. a fine 2002 sono risultati pari a circa 5 milioni di unità, dei quali quasi 2.000 con un consumo superiore a 200.000 mc all'anno.

Mentre il servizio di vendita gas è svolto da Italgas S.p.A. attraverso le controllate prima descritte su tutto il territorio nazionale, il servizio di distribuzione viene gestito direttamente da Italgas S.p.A. attraverso concessioni. La società è presente in 18 Regioni, e serve dia grandi città come Roma, Venezia, Catanzaro e Messina, sia Comuni di medie e piccole dimensioni.

## ASCOPIAVE




Nel 1996 nasce l'Azienda Speciale Consortile del Piave, Asco Piave, rileva le quote del Consorzio BIM Piave ed amplia la compagine consortile includendo nuovi Comuni del bacino del Piave diventando, così composta da 57 Enti locali. Nel 1999 tutti i 92 Comuni metanizzati diventano consorziati.

Oltre alla metanizzazione, Asco Piave, configurandosi come multiutility, offre numerose ed importanti attività quali la cartografia, il servizio calore, il servizio bollettazione, la consulenza informatica, il progetto tributi ed altri servizi ancora.

Negli anni successivi Asco Piave intraprende una nuova attività, le telecomunicazioni, costituendo Asco TLC S.p.A., che si pone l'obiettivo di collegare la Provincia di Treviso con una rete a banda larga in fibra ottica. Nel 2001 l'Azienda Speciale Consortile del Piave si trasforma in società di capitali, Ascopiave S.p.A. e si attiva al fine di rafforzare la sua posizione sul territorio, acquisendo 7 società erogatrici nelle province di Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo e Pordenone.

Come rappresentato nello schema seguente, ad oggi, Ascopiave è composta da 13 società:



Nel 2003, in ottemperanza alle disposizioni previste dal Decreto Letta, la società ha deliberato lo scorporo del ramo di attività che concerne il rapporto con i clienti e la fornitura del gas, in una nuova società, Ascotrade S.p.A..

La nuova società, interamente dedicata ai clienti, gestisce la fornitura del gas naturale e degli altri servizi collegati e le sono stati trasferiti tutti i contratti per la fornitura di gas in capo ad Ascopiave S.p.A. ed alle sue controllate.

Al fine di ampliare ulteriormente il core business, Ascopiave S.p.A. è entrata nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica attraverso l'acquisto di Mirant Italia, società del gruppo Mirant Inc., quotata alla borsa di New York, specializzata nello sviluppo e nella gestione di impianti di generazione di energia elettrica ad alta compatibilità ambientale. Attraverso il controllo di Mirant Italia, Ascopiave S.p.A. acquisisce le proprietà delle società di scopo che realizzano impianti di generazione elettrica in Veneto (a Portogruaro ) ed in altre Regioni.

Mirant Italia è presente nel nostro Paese dal 1999, ha già perfezionato l'iter autorizzativo, sotto il profilo ambientale ed industriale, per la realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale a Portogruaro ed una a San Severo in provincia di Foggia. E' inoltre in una fase avanzata dello sviluppo di impianti analoghi in altre Regioni e di un campo eolico, per la produzione di energia dal vento, sulla base della profonda esperienza che il gruppo possiede nello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Nella tabella successiva si evidenziano alcuni dati significativi di Ascopiave S.p.A.:

ASCOPIAVE S.p.A.	
Comuni soci	93
Comuni serviti	156
Clienti	300.000
Volumi gas	800 milioni mc/anno erogati
Reti	700 km di proprietà

Si precisa che i dati rappresentati nella tabella potranno subire notevoli modifiche, in quanto, la società ha in programma un significativo programma di investimento sulla rete di distribuzione del gas metano, che interesseranno pressoché tutti i Comuni soci. A conferma di quanto detto, nel 2002 Ascopiave S.p.A. sono stati messi in esercizio circa 48.000 metri di rete cittadina, mentre ulteriori 20.000 sono in corso di esecuzione.

## **SERENISSIMA GAS S.p.A.**

La società Serenissima Gas S.p.A. svolge in concessione l'attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti per la distribuzione civile di gas metano nei Comuni di Bordano e Trasaghis nella Provincia di Udine, di San Donà di Piave, Marcon, Musile di Piave e Noventa di Piave nella Provincia di Venezia ed infine nel Comune di Barlassina in Provincia di Milano.

Serenissima Gas S.p.A. detiene il 65% del capitale sociale della società Triveneta Gas S.p.A., anch'essa operativa nel settore della progettazione, costruzione e gestione di impianti per la distribuzione del gas metano. Sulla base di sette convenzioni Triveneta Gas S.p.A. svolge il proprio servizio nelle aree del Brasiliano e comuni limitrofi nella Provincia di Udine.

Nell'anno 2000, l'Azienda Energetica Milanese S.p.A. (AEM S.p.A.) ha acquisito il pacchetto azionario di maggioranza (71,40%) della società Serenissima Gas S.p.A.. A seguito dell'acquisto della quota di minoranza, corrispondente al 35% del capitale sociale, Serenissima Gas S.p.A. controlla integralmente la società Triveneta Gas S.p.A.. I consigli di amministrazione delle rispettive società hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Triveneta Gas S.p.A. in Serenissima Gas S.p.A.

Nel dicembre del 2002, in ottemperanza ai disposti del Decreto 164/00, che prevedono la separazione societaria dell'attività di vendita di gas naturale dall'attività di distribuzione, è stata costituita Serenissima Energia S.r.l.. La società è attiva nella commercializzazione di gas naturale nei Comuni dove Serenissima Gas S.p.A. è titolare delle concessioni per la distribuzione.

Si rappresentano nella tabella successiva alcuni dati economici e tecnici di Serenissima Gas S.p.A.:

Capitale sociale	1.082.000 Euro, suddiviso in 1.040.000 azioni del valore nominale di 1,04 Euro cadauna.
Lunghezza rete gas	600 Km
Utenze servite	30.300
Mc gas venduto	64 milioni

### 3.6. Altri servizi



COMUNI	VERDE PUBBLICO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	SERVIZI CIMITERIALI	
				CUSTODIA E MANUTENZIONE	LUCI VOTIVE
Annone Veneto	IN ECONOMIA	APPALTO	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	
Caorle	APPALTO	APPALTO	IN ECONOMIA	APPALTO	
Ceggia	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	APPALTO
Cinto Caomaggiore	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	APPALTO	
Concordia Sagittaria	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	APPALTO	
Eraclea	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	
Fossalta di Piave	APPALTO	APPALTO	ECON./APPALTO	ECONOMIA	APPALTO
Fossalta di Portogruaro	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	
Gruaro	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	
Jesolo	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	
Meolo	IN ECONOMIA	APPALTO	APPALTO	IN ECONOMIA	APPALTO
Musile di Piave	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	APPALTO	IN ECONOMIA	APPALTO
Noventa di Piave	APPALTO	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	APPALTO
Portogruaro	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	ECON./APPALTO	APPALTO	
Pramaggiore	APPALTO	APPALTO	IN ECONOMIA	ECON./APPALTO	
San Donà di Piave	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	APPALTO
San Michele al T.	ECON./APPALTO	APPALTO	ECON./APPALTO	APPALTO	
Santo Stino di Livenza	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	ECON./APPALTO	APPALTO	
Teglio Veneto	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	
Torre di Mosto	IN ECONOMIA	ECON./APPALTO	IN ECONOMIA	IN ECONOMIA	

Fonte: elaborazione dati LUEL

La tabella riporta la situazione dei servizi pubblici locali di tipo non industriale. La rilevanza “industriale” dei servizi era stata scelta dal legislatore dell’art. 35 della Legge finanziaria per il 2002 come elemento di separazione nell’ambito dei servizi pubblici, e a tale scopo aveva stabilito una serie di disposizioni, sintetizzate dagli artt. 113 e 113-bis TUEL.

Le modifiche introdotte dall’art.14 del DL 269/03 affermano invece la distinzione tra servizi a rilevanza economica e non, tanto che gli stessi servizi da ritenersi di rilevanza non industriale possono tuttavia

presentare elementi di rilevanza economica. Con lo stesso articolo, in ogni caso, si delineano le forme di gestione ed erogazione dei servizi, in un ventaglio di scelta che, includendo l'appalto in house, recepisce i principi della giurisprudenza europea.

La lettura della tabella di cui sopra permette di leggere le modalità di gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico, degli immobili comunali e dell'arredo urbano, della pubblica illuminazione, nonché dei servizi cimiteriali.

Alcune considerazioni:

Gran parte dei servizi sono svolti in economia, e in particolare i servizi di custodia e manutenzione cimiteri e i servizi di pubblica illuminazione. Dalle interviste svolte presso i comuni è emerso che sovente questi servizi sono svolti in parte dal personale comunale, in particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, in parte da terzi - società, ditte private – per interventi occasionali e di maggiore entità. Proprio gli interventi più impegnativi (importanti manutenzioni di strade, edifici pubblici, pubblica illuminazione) sono affidati all'esterno in seguito a gara d'appalto.

Un'altra caratteristica comune è la gestione del servizio di luci votive, sovente affidato all'esterno a un soggetto che cura l'erogazione del servizio e la riscossione. Ai comuni è poi "girata" parte del corrispettivo pagato dagli utenti avendo trattenuto un aggio di riscossione.

Tra gli altri servizi, risulta spesso affidato all'esterno il servizio di riscossione tributi, di manutenzione strade e di refezione scolastica. I dati relativi a questi ultimi non sono stati riportati in quanto parzialmente completi rispetto al gruppo di comuni di riferimento.

Quello che emerge è la mancanza di un soggetto in grado di assicurare ai comuni un ruolo di GLOBAL SERVER in house.

Tale soggetto permetterebbe di sgravare i comuni di notevoli costi (in particolare costi relativi all'espletamento delle gare, ma anche relativi ai dipendenti e alle strutture per erogazione dei servizi).

Nella parte due del lavoro si illustrerà un percorso organizzativo in grado di riposizionare questi servizi per garantire efficientamento e qualità.

Il territorio del Veneto orientale, come accennato nella parte introduttiva di questo lavoro, presenta peculiari caratteristiche legate anche alla posizione territoriale. Uno dei punti di forza da valorizzare è il settore turistico.

Di seguito si riporta la descrizione di una società del Comune di Jesolo, che si occupa appunto di offrire servizi turistici al territorio di riferimento.

## JESOLO TURISMO S.p.A.



*Jesolo Turismo* nasce nel 1983, è una società a *capitale misto* dal Comune di Jesolo al 51%, dall'Associazione Jesolana Albergatori al 35%, dalla Provincia di Venezia al 10 % e da ASCOM Basso Piave al 4%. Si occupa di una pluralità di servizi, fra i quali:

servizi turistici;

gestione campeggi;

gestione parcheggi;

gestione del Palazzo del Turismo;

gestione di stabilimenti balneari.

Jesolo Turismo è socio di Alisea SpA e di Itaca SpA, società che opera nel settore del trasporto terrestre, marittimo e fluviale e nella gestione parcheggi.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **Le aggregazioni aziendali**

#### 4.1 Le aggregazioni aziendali come opportunità di sviluppo strategico

Le aggregazioni aziendali sono un importante strumento di riposizionamento strategico per le società che vi sono coinvolte. Questo processo si rivela di estrema importanza nel settore dei servizi pubblici locali, e in quello idrico in particolare.

Le ragioni riguardano innanzitutto il perimetro normativo di riferimento. Lo scorporo di reti, impianti e altre dotazioni, previsto dall'art. 35 della Legge finanziaria per il 2002 e di recente confermato, rende più snelle e flessibili le società di servizi. Ciò le agevola nei processi aggregativi con realtà simili, permettendo loro di ampliare il proprio bacino d'utenza, diversificare le proprie attività, specializzarsi su alcuni settori o servizi. Uno degli obiettivi che si persegue, in questa circostanza, è la razionalizzazione della struttura dei costi e la diversificazione dei rischi, oltre che la possibilità di arricchire *know - how* ed esperienze.

Forme di aggregazione sono indirettamente auspiccate, nel settore idrico, dalla Legge Galli, che ha dato avvio a un complesso e articolato processo finalizzato alla riorganizzazione territoriale e funzionale del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Pur muovendo dagli input delle disposizioni normative, le aggregazioni di aziende rispondono a dettami di efficienza ed efficacia organizzativa e gestionale e consentono la creazione di valore per il territorio di riferimento, innestando quindi un processo di crescita e sviluppo, oltrechè un percorso di collaborazione e confronto.

#### 4.2. Alcuni vantaggi derivanti dai processi aggregativi

Sinergie dimensionali nei processi di acquisto, grazie all'aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori;

Maggiore efficacia nelle gestioni tecniche congiunte;

Razionalizzazione dei processi nelle attività di ricerca e sviluppo;

Sinergie nei processi di comunicazione e nei rapporti con la clientela;

Modalità di accesso al credito più ampie e articolate.

Per affrontare al meglio i processi di aggregazione e riposizionamento risulta di fondamentale importanza la rapidità di gestione del cambiamento, una leadership forte e determinata, una chiara strategia di sviluppo che renda visibili le priorità e gli obiettivi.

In questo contesto, le amministrazioni assumono importanti compiti di *governance*, che consistono nel mettere a fuoco le modalità con cui le stesse amministrazioni possono incidere sulle scelte aziendali, in modo da tutelare le istanze dei cittadini.

### 4.3. Alcuni esempi di aggregazione


#### Il modello Hera

Hera si è costituita recependo il principio della separazione fra proprietà delle reti e degli impianti e gestione/erogazione del servizio introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002.

Ciò è avvenuto attraverso un articolato progetto di scissione societaria che ha visto da un lato la nascita di società patrimoniali conformi alla previsione dai commi 2, 9 e 13 dell'art. 113 TUEL, come riformulato dall'art. 35, e dall'altro il contemporaneo conferimento per incorporazione dei rami d'azienda gestionali nella beneficiaria Seabo, che ha contestualmente modificato la propria denominazione in Hera e che ha provveduto, in precedenza, a lanciare un aumento di capitale a favore dei soci delle aziende pubbliche del cosiddetto "perimetro romagnolo".

L'emissione di nuove azioni Hera al servizio della scissione societaria è stata distribuita ai comuni romagnoli conferenti in ragione dei rapporti di cambio corrispondenti ai valori dei rami gestionali incorporati. Le società patrimoniali hanno poi affidato ad Hera in gestione le reti e gli impianti di loro proprietà sulla base di un contratto che definisce gli importi dei canoni, i compiti relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, la pianificazione degli investimenti di sviluppo e potenziamento e le modalità di restituzione al termine dell'affidamento.


## MODELLO HERA




Nella holding sono portate le attività dalle quali è possibile ricavare economie e sinergie, mentre sono riorganizzate in modo decentrato le attività operative che richiedono un rapporto costante con i cittadini-utenti.

## IL MODELLO LINEA GROUP

- 1) SI COSTITUISCE UNA NEW.CO., PARTECIPATA DA UN GRUPPO DI ENTI LOCALI.




- 2) SCORPORO DI RETI IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI DALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI



SUCCESSIVAMENTE, OGNI ENTE LOCALE (O GRUPPO DI ENTI LOCALI) CONFERISCE IL PACCHETTO DI MAGGIORANZA DETENUTO NELLA SOCIETA' SERVICE ALLA NEW.CO HOLDING.

3)



OGNI ENTE LOCALE (O GRUPPO DI ENTI LOCALI) DETIENE UNA PARTECIPAZIONE:

- NELLA SOCIETA' DEL PATRIMONIO;
- DE RESIDUO, NELLA SOCIETA' SERVICE;
- PRO QUOTA, NELLA HOLDING.

LA HOLDING COORDINA, SUPERVISIONA E GESTISCE, SULLA BASE DEGLI ORIENTAMENTI ESPRESSI DAI SOCI, LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA' SERVICE.

#### 4.4. Alcuni processi aggregativi in atto

Il **17 gennaio 2001** VESTA Venezia, ASVO Portogruaro, ASP Chioggia , ACM Dolo, ASM Rovigo, AGEA Ferrara, hanno dato avvio, mediante conferimento in denaro di **200.000,00 Euro**, a **NES S.c.r.l., Nord Est Servizi**, al fine di:

- migliorare la qualità dei servizi resi;
- diminuire i costi di gestione, attraverso lo sfruttamento di economie di scala e di scopo;
- ampliare l'ambito di attività (gamma dei servizi resi) e la sua estensione attraverso l'estensione in nuovi territori.

Più di recente, hanno fatto il loro ingresso in NES anche ASI S. Donà di Piave, Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. e Ecogest S.r.l..

In data 24/04/00 si è verificata una riduzione del CS a **92.900, 00 Euro** per copertura delle perdite precedentemente verificatisi. Il nuovo scenario societario delineatosi è il seguente:

- **VESTA S.p.A.**, quota 40.876 euro, pari al 44%;
- **ASM Rovigo S.p.A.**, quota 6.503 euro, pari al 7%;
- **ASP Chioggia S.p.A.**, quota 10.219, pari all' 11%;
- **ACM S.p.A.**, quota 8.361 euro, pari al 9%;
- **ASVO S.p.A.**, quota 3.716 euro, pari al 4%;
- **AGEA S.p.A.**, quota 14.864 euro, pari al 16%;
- **ASI S.p.A.**, quota 5.574 euro, pari al 6%;
- **Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A.**, quota 1.858 euro, pari al 2%.
- **Ecogest S.r.l.**, quota 929 euro, pari all' 1%.

Si precisa che l'ingresso di Ecogest S.r.l. è avvenuto nell'aprile del 2003 attraverso atto di compravendita di quote a VESTA S.p.A. (1%).




**NES: PROSPETTIVE**

Mercato con un bacino d'utenza di 853.000 abitanti  
Patrimonio netto: 90 ML€

Fatturato: 345 ML€


Personale: 2.473 unità



**Obiettivo: 700 ML€ di fatturato**

## FUSIONE ACEGAS APS

Acegas- la multiutility quotata di Trieste- e APS di Padova hanno approvato il progetto di scissione, primo passo dell'operazione di aggregazione tra le due società volto a dar vita alla più grande azienda multiutilities del nord est.



La struttura dell'operazione prevede l'assunzione di circa 119 milioni di euro di debito da parte di APS, una successiva scissione di tutti gli asset industriali di APS assieme a tale debito e la contestuale incorporazione degli asset operativi di ACEGAS (con la nascita di Acegas-APS) nonché la costituzione di una nuova Holding nella quale i comuni di Padova e Trieste conferiscono le rispettive partecipazioni in Acegas-APS.

Conseguentemente la società quotata sarà controllata al 68% dalla suddetta Holding nella quale i Comuni di Padova e Trieste – attualmente maggiori azionisti di APS e di Acegas- parteciparanno in proporzione pressochè paritetica.

Le motivazioni strategiche, industriali e finanziarie alla base dell'operazione traggono origine dalla volontà delle due aziende di creare un forte polo catalizzatore attorno a cui aggregare altre aziende operanti in settori industriali omogenei e sinergici, garantendo ai Comuni di Padova e di Trieste un ruolo di guida nella gestione del processo.

	Acegas-APS
Gas	

Num. Utenti	240.000
Volumi distribuiti	428
<i>Acqua</i>	
Popolazione servita	476.856
Volumi distribuiti-mmc	64
<i>Ambiente</i>	
Volumi smaltiti-t	305.692
<i>Elettricità</i>	
Volumi prodotti-gwh	500
Volumi distribuiti gwh	729

## **FUSIONE ACEGAS APS**

Acegas- la multiutility quotata di Trieste- e APS di Padova hanno approvato il progetto di scissione, primo passo dell'operazione di aggregazione tra le due società volto a dar vita alla più grande azienda multiutilities del nord est.